

FORMAZIONE SU MISURA

13 MAGGIO 2024

LE ESPORTAZIONI DI BENI: DISCIPLINA IVA E PUNTI DI ATTENZIONE DOGANALI

A cura di

FABRIZIO MANCA

EUTEKNEFORMAZIONE

In collaborazione con

 **sistemi**[®]
PROFESSIONE INFORMATICA
sistemi.com



LE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE NELLA NORMATIVA IVA

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE AI FINI IVA (1/2)

Ai fini Iva, le **cessioni all'esportazione non imponibili di beni esistenti nel territorio dello Stato** nei confronti di un cliente finale destinatario al di fuori dell'UE, si realizzano al verificarsi delle **seguenti condizioni**:

- **trasferimento della proprietà** o di altro diritto reale di godimento dei beni;
- **uscita effettiva** dei beni **dal territorio doganale comunitario**;
- esecuzione del **trasporto/spedizione** dei beni **a cura o a nome del cedente** (esportazioni dirette) **oppure a cura del cessionario non residente** o per suo conto (esportazioni **indirette** o improprie).

Ai fini doganali, la definizione di **esportazione** prescinde dall'effettivo trasferimento della proprietà (esempio, beni inviati all'estero franco valuta).

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE AI FINI IVA (2/2)

Costituiscono **cessioni all'esportazione non imponibili ai sensi dell'art. 8, primo comma** del DPR n. 633/1972):

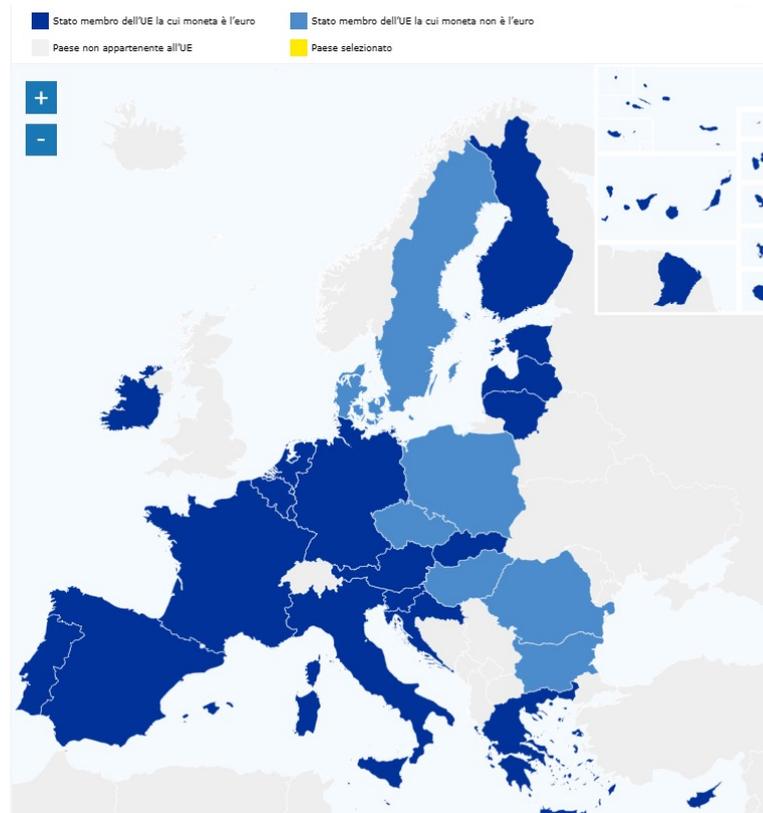
- **lettera a)** – le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante **trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell'Unione europea, a cura o a nome dei cedenti** o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi (cosiddette «**CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE DIRETTE**»)
- **lettera b)** – le cessioni con **trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente** o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio dell'Unione europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura (cosiddette «**CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRETTE**»).

IL TERRITORIO COMUNITARIO AI FINI IVA: INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

IL TERRITORIO ITALIANO E COMUNITARIO: ART. 7 DEL DECRETO IVA (1/2)

CARTINA INTERATTIVA SITO BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

<https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.it.html>



IL TERRITORIO ITALIANO E COMUNITARIO: ART. 7 DEL DECRETO IVA (2/2)

TERRITORIO ITALIANO

Per "**Stato**" o "**territorio dello Stato**" si intende il territorio della Repubblica italiana, con **esclusione** dei comuni di **Livigno** e **Campione d'Italia** e delle **acque italiane del Lago di Lugano**.

TERRITORIO COMUNITARIO

Per "**Comunità**" o «Territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità europea **con le seguenti esclusioni** (oltre quelle indicate per il territorio italiano):

- per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
- per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
- per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'art. 349 e all'art. 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
- per la Repubblica di Finlandia, le isole Aland;
- le isole Anglo-Normanne.

I **seguenti territori** si intendono **compresi**, rispettivamente:

- il Principato di Monaco nel territorio della Repubblica francese;
- l'isola di Man nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- Akrotiri e Dhekelia nel territorio della Repubblica di Cipro.

BREXIT E RAPPORTI COMMERCIALI CON L'IRLANDA DEL NORD (1/2)

BREXIT

A seguito del perfezionamento dell'Accordo di recesso tra l'Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (cosiddetta «Brexit»), **il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all'Unione europea:**

- **fino al 31 dicembre 2020**, data di fine del periodo di transizione, il Regno Unito ha operato come Paese membro dell'Unione Europea sia ai fini doganali sia ai fini Iva e accise;
 - **dal 1° gennaio 2021** il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e Iva dell'UE.
- **Risoluzione Agenzia Entrate n. 22/E del 2 maggio 2024:** accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi Iva ai sensi dell'art. 38-ter del DPR n. 633/1972

BREXIT E RAPPORTI COMMERCIALI CON L'IRLANDA DEL NORD (2/2)

PROTOCOLLO SU IRLANDA DEL NORD

Dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord:

- le **operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri UE** sono considerate **operazioni intracomunitarie**. Tutte le norme unionali ai fini Iva riguardanti le operazioni su beni continueranno, pertanto, ad applicarsi in Irlanda del Nord **come se fosse uno Stato membro dell'UE**.
 - **Numero di identificazione Iva con il prefisso "XI"**
 - Il periodo iniziale di applicazione del protocollo è il periodo che **termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2024)**;
- al contrario, le **prestazioni di servizi** non sono contemplate nel protocollo con la conseguenza che le operazioni relative a servizi tra Stati membri UE e Irlanda del Nord **sono equiparate a operazioni tra Stati membri UE e Paesi terzi extra-UE**.

TRASPORTO CURATO DAL CEDENTE NAZIONALE O DAL CESSIONARIO NON RESIDENTE: L'IMPATTO DELLE RESE INCOTERMS

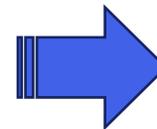
INCOTERMS 2020: SUDDIVISIONE DAL PUNTO DI VISTA IVA

RESA INCOTERMS 2020

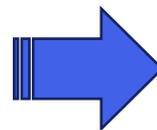
EXW – Ex Works
FCA – Free Carrier
FAS – Free Alongside Ship

FOB – Free On Board
CFR – Cost and Freight
CIF – Cost, Insurance and Freight
CPT – Carriage Paid To
CIP – Carriage And Insurance Paid To
DAP – Delivered At Place
DPU – Delivered at Place Unloaded
DDP – Delivered Duty Paid

TRASPORTO A CURA

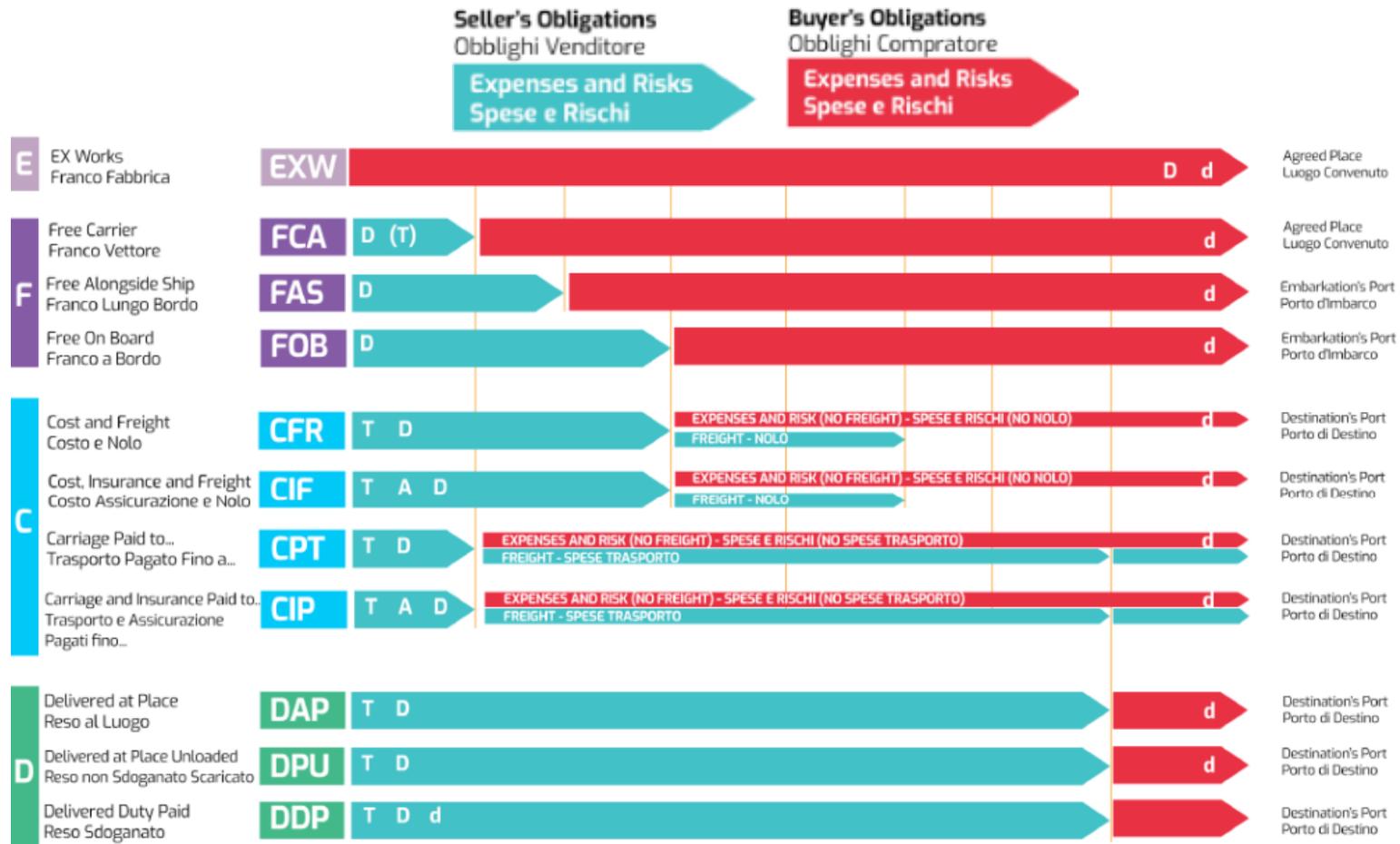


**DEL CESSIONARIO
NON RESIDENTE
NON IMPONIBILE ART.
8, C. 1. LETTERA B)**



**DEL CEDENTE
ITALIANO
NON IMPONIBILE ART.
8, C. 1. LETTERA A)**

INCOTERMS 2020: TABELLA RIEPILOGATIVA



LE RESE INCOTERMS 2020 (1/2)

ESTRATTO GUIDA ICC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE INCOTERMS 2020

Contenente le regole ICC per l'utilizzo
dei termini commerciali Incoterms®



I due termini ai **poli estremi** delle regole Incoterms sono **EXW** e **DDP**.

Gli operatori dovrebbero **prendere in considerazione** anche **regole alternative** a queste due:

- per il venditore sarebbe consigliabile effettuare una vendita **FCA**;
- con DDP il venditore ha, nei confronti del compratore, obblighi che possono essere adempiuti soltanto nel Paese del compratore (per esempio, lo sdoganamento all'importazione), con le **relative difficoltà materiali e giuridiche**.

LE RESE INCOTERMS 2020 (2/2)

A COSA SERVONO GLI INCOTERMS:

Le regole Incoterms descrivono:

- obbligazioni → chi fa cosa tra venditore e compratore
- rischi → dove e quando il rischio si trasferisce dal venditore al compratore
- spese → quale parte è responsabile per quali spese

COSA NON FANNO GLI INCOTERMS

- non sono di per sé un contratto di vendita (e non possono, pertanto, sostituirsi ad esso);
- non riguardano il trasferimento della proprietà della merce venduta;
- non danno indicazioni riguardo alla legge applicabile al contratto;
- non riguardano il pagamento della merce.

DICITURA

«[**regola** Incoterms®] [porto, **luogo** o punto convenuto] **Incoterms®2020**»

TERMINI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE PER IL TRASPORTO VIA MARE:

FAS; FOB; CFR; CIF.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE DIRETTE

Nelle **esportazioni dirette** (art. 8, c. 1, **lettera a)**):

- il **trasporto o spedizione** di beni fuori dall'UE è a cura o a nome del cedente;
- i **beni possono essere sottoposti per conto del cessionario**, ad opera del cedente stesso o di terzi, a **lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento** ad altri beni;
- l'esportazione **deve risultare da documento doganale**, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del DPR n. 627/1978, o se questa non è prescritta, sul documento di trasporto di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a) del DPR n. 633/1972.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRECTE

Nelle **esportazioni indirette** (art. 8, c. 1, **lettera b**):

- il **trasporto/spedizione** dei beni è **a cura o a nome del cessionario non residente** (il quale, direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare i beni fuori dall'UE);
- la cessione deve essere effettuata **nei confronti di un operatore economico non residente** nel territorio italiano;
- i beni devono uscire dal territorio unionale **entro 90 giorni dalla consegna** al cessionario non residente;
- i beni ceduti devono essere trasportati all'estero **allo stato originario** e senza far eseguire lavorazioni o trasformazioni sugli stessi;
- **l'esportazione deve risultare** da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura.

IL PROCESSO DOGANALE IN EXPORT

UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE E UFFICIO DOGANALE DI USCITA (1/3)

Per l'acquisizione in tempi rapidi della prova di uscita delle merci dal territorio unionale è **fondamentale il corretto espletamento degli adempimenti doganali** presso gli **uffici di esportazione e di uscita**.

UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE

E l'ufficio doganale in cui si presenta la dichiarazione di esportazione, il quale assegna all'operazione un numero di riferimento MRN (Master Reference Number). Ai fini dell'individuazione dell'ufficio doganale competente per la presentazione della dichiarazione di esportazione, la normativa doganale individua, quale primo criterio, quello del luogo in cui è stabilito l'esportatore (art. 221, Reg. UE 2015/2447).

UFFICIO DOGANALE DI USCITA

E' l'ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell'UE per una destinazione al di fuori di tale territorio. L'ufficio doganale di uscita, dopo aver verificato che la merce presentata corrisponde a quella dichiarata, invia all'ufficio di esportazione il messaggio telematico "risultato di uscita".

Circolare ADM n. 49 del 30 dicembre 2020

UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE E UFFICIO DOGANALE DI USCITA (2/3)

ESEMPIO: esportazione dall'Italia via camion in Serbia (XS), con passaggio da Slovenia (SI) e Croazia (HR)



UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE E UFFICIO DOGANALE DI USCITA (3/3)

Le merci, dopo essere state svincolate dall'ufficio di esportazione devono essere presentate, **accompagnate dal DAE** (documento di accompagnamento esportazione), nelle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata, **all'ufficio di uscita dichiarato** il quale le tiene sotto vigilanza fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell'Unione.

L'ufficio di uscita, dopo aver **verificato** che la merce presentata corrisponde a quella dichiarata, invia **all'ufficio di esportazione il messaggio telematico “risultato di uscita”**.

Il suddetto messaggio, inviato **dall'ufficio di esportazione al dichiarante/esportatore**, con esito “uscita conclusa”, costituisce la certificazione dell'uscita delle merci dall'UE, valida anche ai fini fiscali.

IL DAU – DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO UNICO

L 69/252

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.3.2016

UNIONE EUROPEA - DAU EXPORT./SICUR.				1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
ESEMPLARE PER LO SPEDITORE/ESPORTATORE	2 Speditore/Esportatore N.	3 Formali		4 Det. di car.		7 Numeri di riferimento	
	3	5 Articoli		6 Totale del			
	8 Destinatario N.	Numero del soggetto (S28)					
	14 Dichiarante/Rappresentante N.	Codice met. pag. spese di trasp. (S29)		16 C.P. sped. esport.		17 Cod. P. destinaz.	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Citi.		20 Condizioni di consegna			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	22 Mese e importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione	
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera	26 Modo di trasporto interno					
	28 Ufficio d'uscita	30 Localizzazione delle merci					
	31 Codi e designazione delle merci	32 Artic. N.		33 Codice delle merci			
	34 Cod. P. d'origine	35 Massa lorda (kg)		36 R.E.G.T.M.E.		38 Massa netta (kg)	
40 Dichiarazione sommaria documento precedente	41 Unità supplementari		Numero del soggetto (S28)				
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Condizioni ed autorizzazioni	Codice MEI		45 Valore statistico				
47 Carico delle imballazioni	Tipi	base imponibile	Aliquota	importo	MP	49 Identificazione del deposito	
B DATI CONTABILI							



IL DAE – DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

15.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/243

UNIONE EUROPEA		TIPO DI DICHIARAZIONE (1)		MRN	
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI	Spedite/Esportatore (2)		Formulari (3)	Altri (CS) (512)	
	Destinatario (8)		001		
	Dichiarante/Rappresentante (14)		Data del rilascio:		
	Identità del mezzo di trasporto alla partenza (16)		Ufficio doganale:		
	Modalità di trasp. fino alla frontiera (21)		Numero di riferimento (7)		
	Ufficio d'uscita (29)		Codice met. pag. spese di trasp. (529)		
	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31)		C.P. spec. esport. (16)		
	Arti N (32)		Cod. P. destinat. (17)		
	Spedite/Esportatore (2)		Codice del o dei paesi di transito (513)		
	Destinatario (8)		Rapporti pers. che deposita la dich. somm. (142)		
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (16)		Massa lorda (kg) (35)			
Modalità di trasp. fino alla frontiera (21)		Numero del saggio (528)			
Ufficio d'uscita (29)		Procedura (37)			
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura (31)		C.P. esport. (16a)			
Arti N (32)		C.P. destinat. (17a)			
Spedite/Esportatore (2)		Massa lorda (kg) (35)			
Destinatario (8)		Massa netta (kg) (36)			
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (16)		Tipo di dichiarazione (1)			
Numero di riferimento unico delle spedizioni (7)		Valore statistico (46)			
Dichiarazione sommatoria/Documento precedente (40)					
Documenti presentati/Certificati (447)					
Menzioni speciali (442)					
UNDO (444)					



IN ATTESA DEI NUOVI PROCESSI INFORMATIZZATI IN EXPORT (1/4)

Il **Codice Doganale Unionale** (CDU – Reg. UE 952/2013), il **Regolamento Delegato** (RD – Reg. UE 2015/2446) e il **Regolamento Esecutivo** (RE – Reg. UE 2015/2447) hanno modificato alcuni processi doganali esistenti e ne hanno introdotti dei nuovi, con **l'obiettivo di completare l'informatizzazione delle operazioni di esportazione e di transito**, da raggiungere attraverso la **reingegnerizzazione**:

- delle applicazioni per la gestione informatizzata delle **dichiarazioni di esportazione**;
- delle **dichiarazioni di transito**;
- delle **nuove modalità di accesso** a tali servizi.

Le applicazioni reingegnerizzate prevedono:

- nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (**scambio di messaggi in formato XML**, tramite web services);
- l'invio di **messaggi firmati digitalmente** con certificato di firma digitale qualificata;
- il **riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE**.

→ **Operazioni di esportazione**: il progetto unionale ECS (Export Control System) fase 2 è sostituito dal **progetto unionale AES (Automated Export System) fase 1**.

IN ATTESA DEI NUOVI PROCESSI INFORMATIZZATI IN EXPORT (3/4)

NORMATIVA E PRASSI ADM <https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-export>

Entrata in vigore	Nota Dogane n. 561756 del 12 dicembre 2022
	Nota Dogane n. 117651 del 1° marzo 2023
	Nota Dogane n. 508708 del 21 agosto 2023
	Nota Dogane n. 665220 del 3 novembre 2023
Modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni	Nota Dogane n. 370606 del 9 agosto 2022
Export: istruzioni operative per l'avvio del nuovo sistema	Nota Dogane n. 297845 dell'8 giugno 2023
Rilascio nuove funzionalità di sistema	Nota Dogane n. 403084 del 5 luglio 2023
	Nota Dogane n. 579734 del 22 settembre 2023
Procedura di soccorso (<i>fall back</i>)	Nota Dogane n. 745987 del 14 dicembre 2023

IN ATTESA DEI NUOVI PROCESSI INFORMATIZZATI IN EXPORT (4/4)

NOTA DOGANE N. 665220 DEL 3 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Reingegnerizzazione AIDA – Esportazione e Transito: posticipo della data di adesione alle fasi funzionali AES-P1 e NCTS-P5. Informativa.

Riferimento nota prot.n. 508708/RU del 21 agosto 2023.

Spett.li Associazioni,

si fa seguito alla nota indicata a margine, per comunicare che la data di necessaria adesione alle nuove modalità dichiarative per esportazione (AES-P1¹) e transito (NCTS-P5²), fissata al 7 novembre 2023 - con riferimento al c.d. dominio esterno - è rideterminata.

La decisione viene assunta alla luce degli approfondimenti condotti nelle riunioni di coordinamento convocate dall'Autorità europea della DG-TAXUD.

Tali approfondimenti hanno, tra l'altro, consentito di analizzare gli andamenti dei *test* in ambiente di addestramento e l'utilizzo del nuovo sistema in ambiente reale.

In virtù di quanto precede, **la data di adesione obbligatoria è procrastinata** e il nuovo termine sarà comunicato con successiva comunicazione.

È necessario significare che, al fine di consentire un utilizzo sempre più efficace del nuovo sistema in ambiente reale e con l'obiettivo di garantire il soddisfacimento dei parametri fissati dalla Commissione europea, è indispensabile che gli operatori che allo stato ancora non utilizzano pienamente i nuovi tracciati ne assicurino la rapida adozione.



NON IMPONIBILITA' AI FINI IVA: CASISTICA OPERATIVA E RELATIVE CRITICITA'

LA VERIFICA DELLA CHIUSURA DEGLI MRN (1/7)

Il **messaggio telematico “risultato di uscita”** inviato dall’ufficio doganale di uscita all’ufficio doganale di esportazione, viene da quest’ultimo inviato al dichiarante/esportatore con esito “uscita conclusa”, il quale **costituisce la certificazione dell’uscita delle merci dall’Unione, valida anche ai fini fiscali.**

La notifica dell’avvenuta esportazione delle merci può essere, altresì, acquisita dall’operatore economico **consultando la sezione del sito di ADM dedicata al tracciamento dei movimenti di esportazione e digitando il relativo MRN:**

www.adm.gov.it/portale/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number-

LA VERIFICA DELLA CHIUSURA DEGLI MRN (3/7)

ESITO MRN CON USCITA CONCLUSA

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 23ITQ [REDACTED]

Ufficio di esportazione: IT312100 - [REDACTED]

Ufficio di uscita effettivo: IT278107 - [REDACTED]

Uscita conclusa in data: 12/11/2023



LA VERIFICA DELLA CHIUSURA DEGLI MRN (4/7)

IN ATTESA DI VISTO USCIRE

[Home](#) / [Servizi digitali](#) / [AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione](#) / [I progetti di AIDA](#) / [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) / [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 23ITC

In attesa di visto uscire

Ufficio di esportazione: IT312100 -



LA VERIFICA DELLA CHIUSURA DEGLI MRN (5/7)

ESITO MRN CON RILEVATE DIFFORMITA'

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 23IT

Ufficio di esportazione: IT312100 -

Ufficio di uscita effettivo: NL000144 -

Uscita conclusa in data: 26/05/2023

Rilevate difformità



LA VERIFICA DELLA CHIUSURA DEGLI MRN (6/7)

MRN RESPINTO

**Notifica di esportazione del M.R.N.
(Movement Reference Number)**

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 22ITC [REDACTED]

Ufficio di esportazione: IT274100 - [REDACTED]
Ufficio di uscita effettivo: PL301040 - [REDACTED]
Uscita respinta in data: 15/06/2022



LA VERIFICA DELLA CHIUSURA DEGLI MRN (7/7)

ESPORTAZIONE SCADUTA

[Home](#) / [Servizi digitali](#) / [AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione](#) / [I progetti di AIDA](#) / [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) / [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 23ITQ1 [REDACTED]

Ufficio di esportazione: IT371101 - [REDACTED]

Ufficio di uscita effettivo: IT279100 - [REDACTED]

Esportazione scaduta in data: 23/11/2023



CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRETTE: REGOLARIZZAZIONE (1/6)

Laddove **non si acquisisca la prova** dell'avvenuta esportazione, ovvero quest'ultima avvenga **oltre i 90 giorni** dalla data di cessione della merce, il contribuente è tenuto a **regolarizzare l'operazione entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni**, al fine di **non incorrere nella sanzione di cui all'art. 7, c. 1 del D.Lgs. n. 471/1997**.

→ Art. 7, c. 1 del D.Lgs. n. 471/1997

Chi effettua **cessioni di beni senza addebito d'imposta**, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del DPR n. 633/1972, relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la **sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo**, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione **non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta**.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRETTE: REGOLARIZZAZIONE (2/6)

RISOLUZIONE AE N. 98/E DEL 10 NOVEMBRE 2014

Ipotesi #1: i beni risultano **esportati oltre i 90 giorni** ma, comunque, **entro i 30 giorni** previsti ai fini della regolarizzazione e si ha prova dell'avvenuta esportazione:
→ il contribuente potrà **esimersi dal versamento dell'imposta senza** per questo incorrere in **alcuna violazione sanzionabile**.



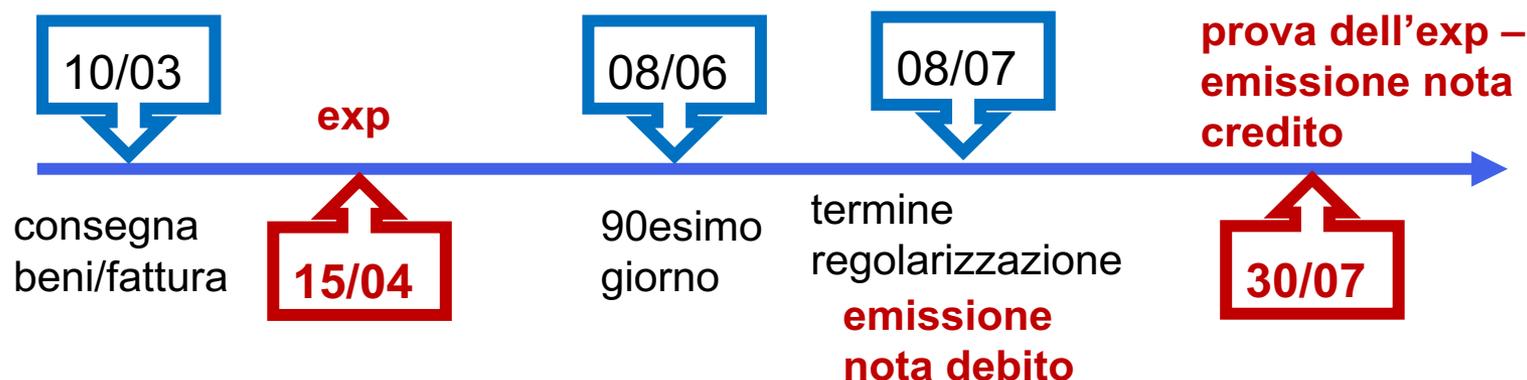
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRETTE: REGOLARIZZAZIONE (3/6)

RISOLUZIONE AE N. 98/E DEL 10 NOVEMBRE 2014

Ipotesi #2: i beni sono stati **esportati entro i 90 giorni**, ma il cedente **ne acquisisce la prova oltre il termine dei 30 giorni** previsto per eseguire la regolarizzazione:

→ il regime di **non imponibilità continua ad applicarsi**;

→ è possibile **recuperare l'iva nel frattempo versata** tramite emissione di una **nota di variazione** (oppure, in alternativa, tramite richiesta di rimborso).

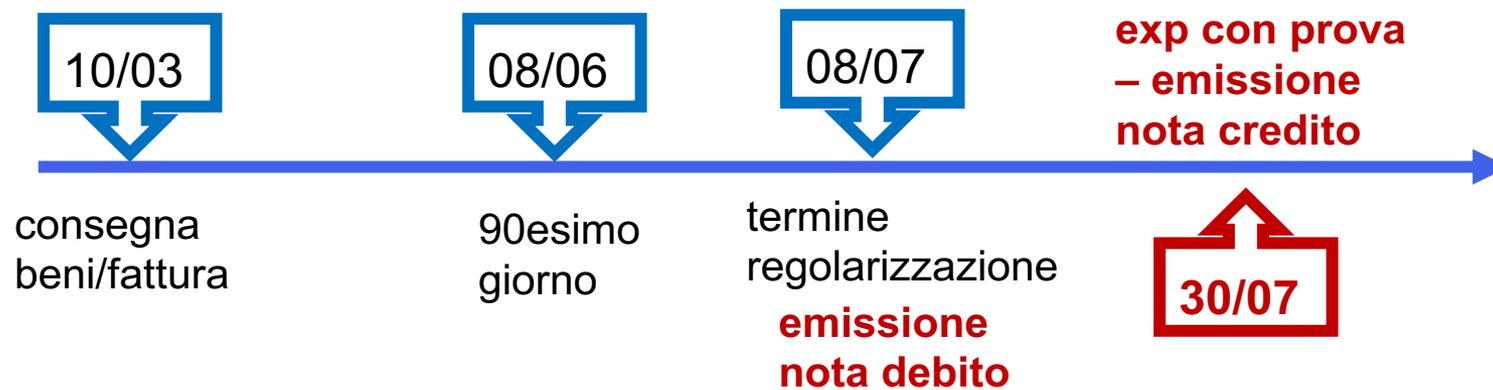


CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRECTE: REGOLARIZZAZIONE (4/6)

RISOLUZIONE AE N. 98/E DEL 10 NOVEMBRE 2014

Ipotesi #3: i beni sono stati **esportati dopo il decorso del termine di 90 giorni con acquisizione della prova** dell'avvenuta esportazione:

- il regime di **non imponibilità continua ad applicarsi**;
- è possibile **recuperare l'iva nel frattempo versata** tramite emissione di una **nota di variazione** (oppure, in alternativa, tramite richiesta di rimborso).



CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRETTE: REGOLARIZZAZIONE (5/6)

RISPOSTA AE N. 32 DEL 13 GENNAIO 2023

Tempistica di emissione della nota di variazione per il recupero dell'Iva versata in sede di regolarizzazione: **entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si considera avverato:**

- sia il **presupposto «sostanziale»** – avvenuta esportazione (che, a tal fine, retroagisce alla data della cessione, sempreché sia stata acquisita la prova che l'esportazione è effettivamente avvenuta);
- sia il **presupposto «formale»** – emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile e relativo versamento dell'IVA.

Il ***dies a quo*** per l'emissione della nota di variazione decorre **dalla data di emissione della nota di debito.**

Qualora l'emissione della **nota di credito non sia più consentita** in quanto la **prova** dell'avvenuta esportazione è **acquisita oltre il termine** entro cui la stessa poteva essere emessa, è possibile presentare **richiesta di rimborso** (art. 30-ter), non configurandosi una «colpevole» inerzia.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRETTE: REGOLARIZZAZIONE (6/6)

RISPOSTA AE N. 32 DEL 13 GENNAIO 2023



Emissione **nota di credito entro il 30 aprile 2025** → **termine di presentazione della dich. annuale Iva** dell'anno successivo a quello in cui si è perfezionato il presupposto sia "**sostanziale**" (cessione all'esportazione), sia "**formale**" (emissione della nota a debito):

- nota credito emessa nel 2024, il termine per operare la detrazione è il termine di presentazione della dich. relativa al 2024 (30 aprile 2025);
- nota credito emessa tra il 1° gennaio 2025 e il 30 aprile 2025, il termine per operare la detrazione è il termine di presentazione della dich. relativa al 2023 (30 aprile 2026).

L'IMPORTANZA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE RESE INCOTERMS (1/3)

Il rispetto delle **condizioni di consegna della merce (Incoterms)** che permettono di individuare il soggetto tenuto all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, consente di **ridurre in modo significativo** il fenomeno della duplicazione delle dichiarazioni doganali di esportazione ed **il ricorso alle cosiddette «prove alternative» per comprovare l'uscita delle merci dall'UE.**

Anche se **la scelta delle condizioni di consegna** è rimessa alle decisioni degli operatori, è fondamentale che l'opzione sia **operata** dai medesimi **nella piena consapevolezza delle implicazioni di natura doganale** legate alla presentazione della dichiarazione doganale e **all'acquisizione della certificazione di uscita** delle merci oggetto di esportazione ed alle **connesse ricadute sul piano fiscale.**

Circolare Agenzia Dogane n. 49 del 30 dicembre 2020

L'IMPORTANZA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE RESE INCOTERMS (2/3)

Nella prassi commerciale è **frequente** il ricorso alla vendita di merci destinate all'esportazione con applicazione della **condizione EXW - Ex Works** quale termine di consegna pattuita tra venditore e acquirente (che prevede che il venditore si limita a mettere a disposizione dell'acquirente la merce nei locali della propria azienda ed è l'acquirente che si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio della UE).

Anche in tale circostanza vanno osservati i criteri enunciati in merito **l'individuazione dell'ufficio di esportazione** e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l'esportazione e presa in carico dall'acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all'ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l'esportatore.

Circolare Agenzia Dogane n. 49 del 30 dicembre 2020

Circolare Agenzia Dogane n. 18 del 29 dicembre 2010

L'IMPORTANZA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE RESE INCOTERMS (3/3)

Ridimensionamento delle difficoltà che le imprese nazionali esportatrici incontrano **nell'acquisire la prova dell'uscita delle merci** richiesta dalla normativa nazionale per il **riconoscimento del beneficio fiscale della non imponibilità Iva**, conseguenza della circostanza che gli adempimenti doganali vengono curati dall'acquirente spesso in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le aziende.

Altre condizioni di consegna, come la **resa FCA (franco vettore)**, consentirebbero al venditore tenuto all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, di entrare agevolmente in possesso della documentazione richiesta sul piano fiscale.

→ EXW LOCALI DEL VENDITORE

Affinché la consegna si consideri effettuata, il venditore non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all'esportazione (laddove tale sdoganamento sia previsto).

→ FCA LOCALI DEL VENDITORE

La merce si intende consegnata quando è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato dal compratore. La regola FCA richiede che (se del caso) il venditore sdogani la merce all'esportazione.

GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (1/9)

ESEMPIO: esportazione dall'Italia via camion in Serbia (XS), con passaggio da Slovenia (SI) e Croazia (HR)



GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (2/9)

ESEMPIO: MRN sloveno – 23SI.....

The screenshot displays the ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) website interface. At the top, the logo and name of the agency are visible. A red box highlights a white error message box that reads: "www.adm.gov.it dice Il codice MRN inserito non è italiano" with an "OK" button. A green arrow points from this message towards the right. Below the error message, the main content area shows the title "Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)". A second red box highlights a form section with the heading "Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)". This section contains the text: "I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale. Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti." Below this text is a label "Digitare il Movement Reference Number (MRN)*:" followed by a text input field containing "23SI" and a "procedi" button. A green arrow points from the input field towards the left.

GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (3/9)

APPURAMENTO MEDIANTE LE PROVE ALTERNATIVE

Se, **dopo 90 giorni** dallo svincolo delle merci per l'esportazione, **l'ufficio doganale di esportazione non è stato informato dell'uscita delle merci**, esso può chiedere al dichiarante di comunicare la data in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e di indicare l'ufficio doganale di uscita.

Art. 335 Reg. UE 2015/2447

GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (4/9)

APPURAMENTO MEDIANTE LE PROVE ALTERNATIVE

Il dichiarante può **fornire all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione**. Tale prova può essere fornita **in particolare mediante** uno dei seguenti elementi o mediante **una combinazione degli stessi**:

- una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell'Unione;
- la prova del pagamento;
- la fattura;
- la bolla di consegna;
- un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione;
- **un documento trattato dall'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;**
- le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o offshore

GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (5/9)

SENTENZA CORTE CASSAZIONE N. 6584 DEL 12 MARZO 2024

Oggetto di contestazione: la **prova dell'avvenuta esportazione in Islanda** delle merci (non imponibile art. 8, DPR n. 633/1972), **in assenza di DAU**, possa esser data con ogni mezzo che avesse requisiti di certezza e incontrovertibilità, di provenienza pubblica, quali fatture di vendita, lettere di vettura del trasportatore, nota di consegna e **manifesti di carico timbrati dalla dogana di Rotterdam**.

*<<La decisione della **CTR**, che **ha dato rilevanza al manifesto di carico vidimato dalla dogana del paese di uscita**, appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato, da un lato, che, mediante il richiamo alla documentazione doganale, la norma ha rinviato alla disciplina delle leggi doganali e dunque agli atti pubblici attestanti l'esportazione formati dagli uffici doganali [...]. Dall'altro lato, tuttavia, in funzione delle esigenze di semplificazione burocratica e speditezza dei traffici commerciali, rispondenti al principio di proporzionalità, il d.P.R. n. 633 del 1972, art.8 , **individua anche altri documenti commerciali** (fattura; bolla di accompagnamento o altro documento di trasporto), formati dagli stessi operatori privati, **purché, però, recanti la vidimazione dell'ufficio doganale**>>.*

→ *<<**Non ha quindi errato la CTR, alla luce di tali principi, laddove ha dato rilevanza al manifesto di carico, attestante il carico della merce a bordo della nave del trasportatore, vidimato dalla dogana di uscita, quale prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario**>>.*

GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (6/9)

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE N. 14853 DEL 26 MAGGIO 2023

Oggetto di contestazione: le **bollette doganali di esportazione rilasciate da Uffici doganali non italiani (lituani e austriaci) come risultava dall'MRN**, benché le merci fossero state imballate e caricate in Italia (circostanza che impediva l'accertamento dell'effettiva uscita dall'UE).

Secondo la costante giurisprudenza di Cassazione, in tema di esportazioni non imponibili art. 8, c. 1, lettera a), è necessario unicamente che sussistano elementi presuntivi per ritenere che la merce sia stata trasportata oltre il territorio UE e che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili; **risultano idonee le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura.**

Il visto dell'ultima dogana in uscita («visto uscire») è equipollente al rilascio del DAU dell'ufficio doganale nazionale; risultano, invece, inidonei documenti di fonte privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento. Anche un documento di origine privata, ove rechi una vidimazione o un contrassegno di una autorità doganale, ancorché situata nel Paese terzo di destinazione, la cui genuinità non sia in discussione, costituisce prova certa e incontrovertibile dell'uscita dal territorio doganale.

→ **«La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il codice alfanumerico MRN apposto da Uffici doganali non nazionali costituisca prova dell'effettiva uscita dal territorio doganale, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi».**

GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (7/9)

AMMINISTRAZIONI DOGANALI DI ALTRI PAESI UE

<https://www.adm.gov.it/portale/oltre-frontiera>

ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Seguici su Contatti e assistenza

Chi siamo Rassegna stampa L'attività ▾ Pubblicazioni ed Eventi Servizi digitali Amministrazione trasparente

Home / Chi siamo / Oltre Frontiera

Oltre Frontiera

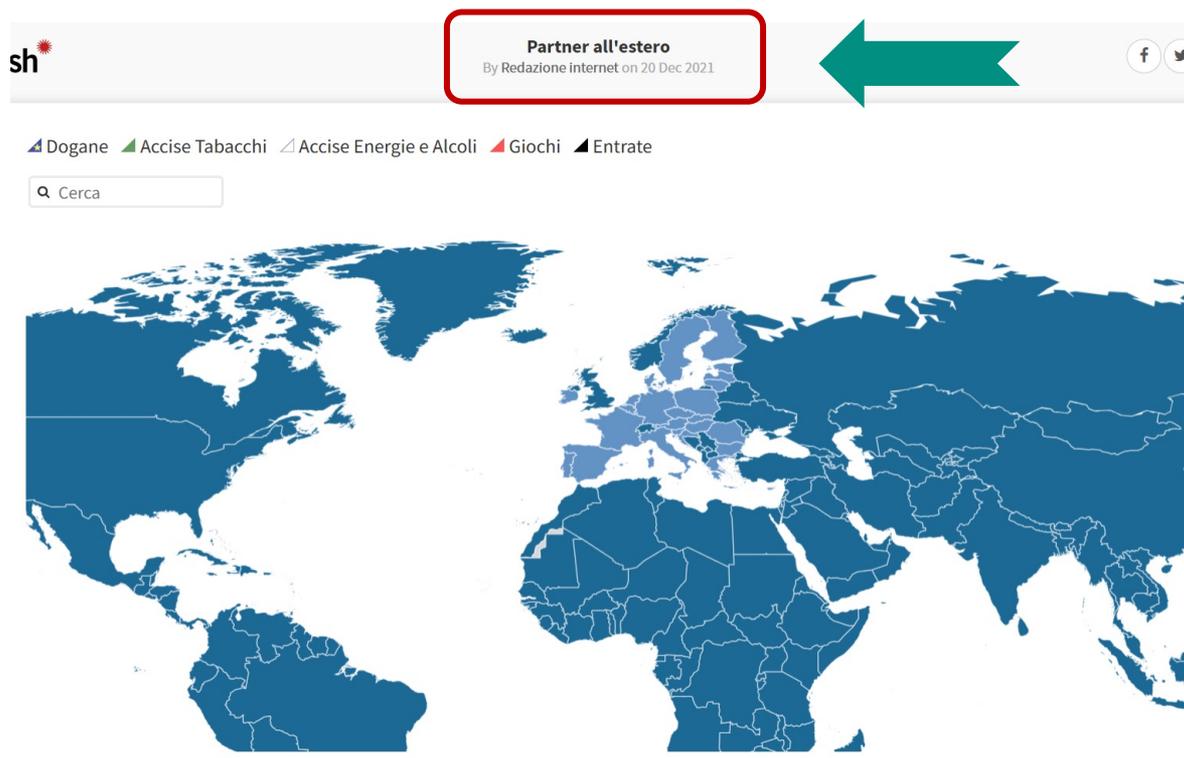
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è Amministrazione chiamata a governare settori di attività a vocazione internazionale. In queste pagine sono rappresentate le principali attività ADM all'estero che vedono (o hanno visto) il personale impegnato "oltre frontiera". Al contempo, la pagina "Partner all'estero" rende disponibili i link delle Amministrazioni omologhe dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi terzi. Infine alla voce "Schede Paese" è possibile trovare un approfondimento sulle funzioni e dotazioni, in ambito accise, dogane e monopoli delle Amministrazioni omologhe nei Paesi che frequentemente interagiscono con il nostro sulla scena internazionale.

ADM all'estero Partner all'estero Schede Paese

GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (8/9)

AMMINISTRAZIONI DOGANALI DI ALTRI PAESI UE

<https://www.adm.gov.it/portale/oltre-frontiera>



GLI MRN NON ITALIANI: UTILIZZO DELLE PROVE ALTERNATIVE (9/9)

AMMINISTRAZIONI DOGANALI SLOVENA: VERIFICA MRN SLOVENO

REPUBLICA SLOVENIJA

SI | EN | IT | HU | DOSTOPNOST

FINANČNA UPRAVA

ISCI | MENI

MRN sledenje

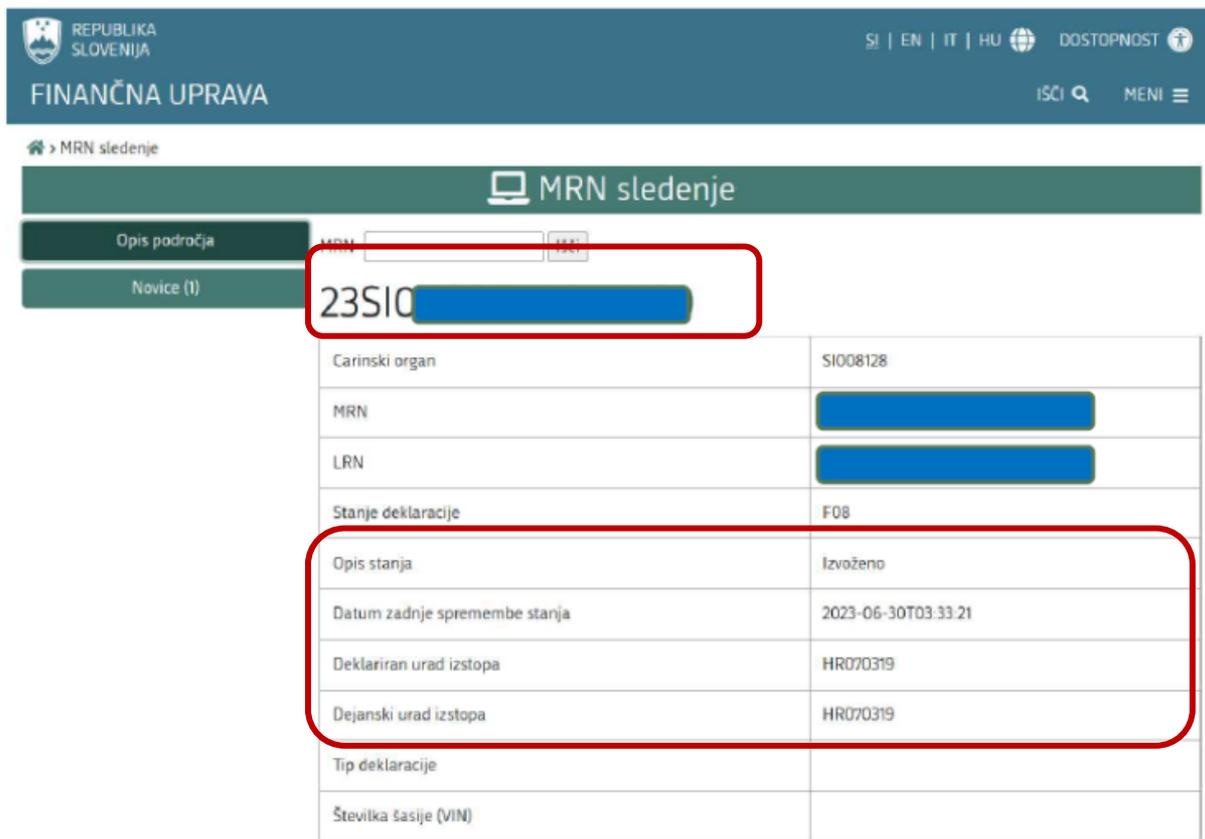
MRN sledenje

Opis področja

Novice (1)

23SIO [REDACTED]

Carinski organ	SI008128
MRN	[REDACTED]
LRN	[REDACTED]
Stanje deklaracije	F08
Opis stanja	Izvoženo
Datum zadnje spremembe stanja	2023-06-30T03:33:21
Deklariran urad izstopa	HR070319
Dejanski urad izstopa	HR070319
Tip deklaracije	
Številka sasijske (VIN)	



EXPORT: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E INCASSO DI ACCONTI (1/2)

Le **esportazioni di beni** si considerano **effettuate** nel momento della **consegna** o **spedizione** degli stessi.

→ Se **anteriamente** alla consegna o spedizione sia **emessa fattura**, o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera **effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla **data della fattura** o a **quella del pagamento**.

Art. 6, DPR n. 633/1972

EXPORT: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E INCASSO DI ACCONTI (2/2)

Le **fatture di acconto** su future esportazioni sono **non imponibili art. 8** del DPR n. 633/1972 se vengono rispettate **le seguenti formalità**:

- al **momento dell'incasso** di ciascun acconto deve essere emessa la relativa fattura;
 - al **momento della spedizione o consegna dei beni** cui si riferiscono tali acconti deve essere emessa la fattura relativa alla cessione anch'essa non imponibile art. 8 **facendo riferimento agli estremi anche di registrazione delle fatture precedentemente emesse per gli acconti e al prezzo complessivo fatturato.**
- Se le **fatture di acconto** hanno già **coperto l'intera operazione**, all'atto della materiale esportazione dei beni bisogna emettere **una fattura riepilogativa con saldo zero** che ha la funzione di documentare l'operazione ai fini dell'espletamento delle operazioni doganali.

Risoluzione Min. Finanze n. 125 del 7 settembre 1998

ESTEROMETRO: COMUNICAZIONE DATI NON OBBLIGATORIA (1/2)

I **soggetti passivi** residenti o stabiliti nel territorio dello Stato **trasmettono** telematicamente all'AE i dati relativi alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, **salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale**, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972.

Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015

ESTEROMETRO: COMUNICAZIONE DATI NON OBBLIGATORIA (2/2)

→ **Provvedimento AE n. 374343 del 23 dicembre 2021**

La **comunicazione** dei dati è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale [...].

→ **Specifiche tecniche versione 1.8, par. 3.1**

La **comunicazione** dei dati delle operazioni attive **non deve essere effettuata** se è stata emessa una bolletta doganale.

→ **Circolare AE n. 26/E del 13 luglio 2022**

Domanda - Il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre scorso a pagina 2 conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Le relative Specifiche Tecniche, a pagina 104 e 105 indicano che tali operazioni non debbano essere inviate. Si chiede se vi sia un divieto in tal senso.

Risposta - **Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell'obbligo.** Bolletta doganale e fatture elettroniche escludono che vi sia un obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di **evitare duplicazioni** delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi).

LA TRIANGOLARE NAZIONALE CON DESTINAZIONE DEI BENI FUORI DALL'UE

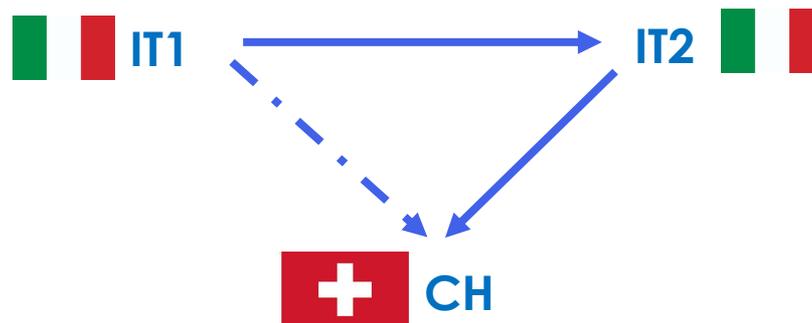
LA TRIANGOLARE NAZIONALE CON DESTINAZIONE DEI BENI FUORI DALL'UE

Impresa italiana vende beni ad un'altra impresa italiana con consegna in un paese terzo fuori dall'Unione Europea

Esempio: IT1 vende beni a IT2 con consegna in Svizzera (CH)

Due differenti ipotesi a seconda di chi cura il trasporto:

- trasporto curato da **IT1**
- trasporto curato da **IT2** o da **CH**



LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (1/9)

ADEMPIMENTI IN CAPO A IT2

- La **bolletta doganale** di esportazione è **intestata a IT2**
- IT2 emette **fattura non imponibile art. 8, c. 1, lett. a), DPR n. 633/1972**
- IT2 acquisisce la prova di uscita dei beni dall'UE attraverso la verifica della **chiusura dell'MRN sul sistema AIDA** dell'Agenzia delle Dogane
- IT2 matura un **duplice plafond**: un plafond vincolato (pari all'importo della fattura di IT1) e un plafond «incondizionato» (pari alla differenza fra la fattura di IT2 a CH e quella di IT1 a IT2)
- **Esterometro**: facoltà per IT2 di trasmettere al Sdl un file xml con codice destinatario «XXXXXXX» e Natura N3.1

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (2/9)

ADEMPIMENTI IN CAPO A IT1

- IT1 emette il DDT indicando: i) cessionario IT2; ii) destinatario CH; iii) beni consegnati a CH per ordine e conto di IT2
- IT1 emette **fattura elettronica** nei confronti di IT2 **non imponibile art. 8, c. 1, lett. a), DPR n. 633/1972** codice Natura N3.1
- IT1 deve dare **prova di aver curato il trasporto**
- IT1 deve dare **prova dell'avvenuta esportazione** tramite restituzione della fattura emessa nei confronti di IT2 vistata dall'Ufficio doganale di partenza all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione con l'indicazione degli estremi del documento doganale intestato a IT2, integrato successivamente con la menzione dell'uscita dei beni dall'UE. Si ritiene possibile per IT1 dare prova anche attraverso **l'indicazione dei propri dati e della propria fattura nella casella 44 del DAU intestato a IT2**, con conseguente appuramento dell'esportazione attraverso la verifica della chiusura dell'MRN sul sistema AIDA

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (3/9)

- **IT1 non potrà** mai fatturare a IT2 non imponibile **art. 8, c.1, lettera b)** in quanto questa disposizione si applica solo in caso di cessionario non residente (UE o extra-UE)
- **IT2 non deve entrare nella disponibilità materiale dei beni** (pertanto, si ritengono non compatibili con il regime di non imponibilità in commento le cessioni effettuate da IT1 con resa EXW, FCA e FAS).
- Qualora il **trasporto** sia affidato a un trasportatore o spedizioniere, **l'incarico** gli deve essere **dato da IT1**.
L'incarico al trasportatore può essere dato anche da IT2 purché in nome e per conto di IT1 (**mandato con rappresentanza**). In questo caso IT2 agirebbe quale mero intermediario di IT1 senza mai avere la disponibilità del bene (Risoluzione AE n. 35/E del 13 maggio 2010)

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (4/9)

CONTRASTO TRA PRASSI AE E CASSAZIONE

Secondo la **Corte di Cassazione** non è necessario che la spedizione o il trasporto dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo; in base all'orientamento statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di una cessione all'esportazione triangolare non imponibile agli effetti dell'Iva, è necessario che **«l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti»**.

- Cassazione, sentenze n. 4098/2000; n. 6114/2009; n. 24964/2010; n. 6898/2011; n. 13951/2011; n. 23735/2013; n. 14186/2013; n. 14186/2013; n. 14405/2014; **n. 10559 del 18 aprile 2024**
- Cassazione, ordinanze n. 23828/2022; **n. 14853 del 26 maggio 2023**; **n. 28812 del 17 ottobre 2023**

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (5/9)

CONTRASTO TRA PRASSI AE E CASSAZIONE

- **Interpretazione autentica – Art. 13, c. 1, Legge n. 413/1991** <<Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell'art. 8 [...] le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili [...] **a nulla rilevando**, per la documentazione della cessione all'esportazione, che **i documenti** di cui all'art. 21 siano **emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti**>>.
- **Risoluzione AE n. 51/1995**: l'ampiezza dell'espressione contenuta nel citato art. 13 della Legge n. 413/1991 permette di **legittimare**, nell'ambito dell'operazione triangolare, la possibilità di emettere la fattura nei confronti del **cessionario residente** in qualità di soggetto passivo che **provvede concretamente al pagamento della prestazione di trasporto o spedizione pur non avendola direttamente commissionata**. E' stata, altresì, **esclusa l'applicabilità del regime di non imponibilità** nell'ipotesi in cui nell'operazione triangolare nella fase del trasporto o spedizione dei beni all'estero **si inserisca il cessionario residente (ad esempio stipula diretta del contratto o affidamento del servizio) sia pure per motivazioni di carattere economico**.

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (6/9)

CASSAZIONE, SENTENZA N. 10559 DEL 18 APRILE 2024 (1/2)

Fattispecie: triangolazione tra ALFA (IT1) – BETA (IT2) – DELTA (VIETNAM)

- **PVC AE:** avviso di accertamento anno d'imposta 2010, riqualificando le cessioni di beni da ALFA a BETA come cessioni di beni avvenute tra soggetti italiani sul territorio nazionale e, come tali, soggette Iva
 - **Ricorso di ALFA rigettato** dalla Commissione tributaria provinciale
 - **Appello di ALFA accolto** dalla Commissione tributaria regionale
 - **Ricorso dell'AE rigettato dalla Cassazione**
- **PVC:** non configurabilità di una unicità di trasporto con consegna di beni in luogo diverso da quello indicato nei DDT (porto di Napoli), proprio presso il primo cessionario (BETA), per l'esecuzione di interventi di stoccaggio e di logistica già facenti capo a ALFA.
- La **CTR** ha ritenuto provata la **volontà delle parti sin dall'origine** di effettuare una cessione tra i due operatori nazionali **sulla base dei regolamenti contrattuali intercorsi tra le parti** oltre che nelle bolle doganali di esportazione, dalla fattura del cessionario BETA al cliente finale DELTA, dal visto di uscita sui documenti doganali.

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (7/9)

CASSAZIONE, SENTENZA N. 10559 DEL 18 APRILE 2024 (2/2)

La CTR ha ritenuto sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di Cassazione, che **l'interruzione del trasporto fosse irrilevante.**

Cassazione:

- *<<Né può accedersi alla tesi, prospettata dalla ricorrente, secondo cui la mancanza di unicità del **trasporto** (**interrotto** per essere i motocicli **transitati**, prima di giungere alla loro destinazione finale del porto di Napoli, **per la sede della cessionaria italiana**) deporrebbe per **l'assenza dell'originaria volontà tra i contraenti**>>*
- Richiamando un principio espresso per le operazioni triangolari comunitarie, *<<nel caso di operazioni triangolari interne - che si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale - l'operazione di **trasporto** intracomunitario va considerata come **unitaria**, se la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo, che la immette in consumo; il **vincolo di destinazione** sulla merce da trasportare **esclude una signoria dominicale sui beni acquistati e, pertanto, impedisce di qualificare il trasferimento come cessione di beni ai fini Iva**>>*.

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (8/9)

RISPOSTA AE N. 283 DEL 4 APRILE 2023 (1/2)

Nelle cessioni all'esportazione «triangolari» in cui intervengono tre differenti operatori economici (due nazionali e un cliente estero) deve essere rispettata la **condizione** secondo cui **il trasporto e la spedizione dei beni all'estero deve avvenire «a cura o nome» del cedente nazionale che vende ad un altro soggetto residente in Italia** (cessionario nazionale o promotore) beni destinati ad un cliente estero extra-UE.

La **non imponibilità** dell'operazione triangolare all'esportazione è sempre **da escludere quando il cessionario nazionale (promotore della triangolazione) acquisisca la disponibilità dei beni nel territorio italiano, condizione che non si realizza nelle seguenti casistiche** esaminate con documenti di prassi:

- nell'ipotesi in cui i beni prima della loro spedizione all'estero siano **sottoposti da parte del cessionario nazionale a test o collaudi per il controllo della rispondenza del bene** (macchinario prodotto) ai requisiti costruttivi richiesti. Tale circostanza non costituisce consegna in Italia, trattandosi di meri fatti tecnici diretti esclusivamente a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione (risoluzione n. 72/2000);
- nel caso in cui il primo cedente nazionale invii i beni **al proprio cessionario cedente nazionale (promotore della triangolazione) affinché ne esegua l'assemblaggio e certificazione** prima di acquistarli ai fini della rivendita al cliente finale extracomunitario □ Risposta AE n. 580/2020

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT1 (9/9)

RISPOSTA AE N. 283 DEL 4 APRILE 2023 (2/2)

- La società ALFA acquista i beni presso i fornitori italiani;
- i beni vengono ritirati da ALFA presso lo stabilimento del fornitore (resa EXW) oppure il fornitore consegna i beni presso il magazzino del vettore incaricato da ALFA (resa FCA);
- ALFA tramite propri vettori cura il trasporto dei beni verso la destinazione di arrivo extra-UE;
- il cliente estero acquista i beni dopo i test di collaudo eseguiti da ALFA nel territorio extra-UE.

ALFA (cessionario o promotore della transazione triangolare) si impegna a **curare direttamente**, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, **il trasporto e la spedizione** dei beni acquistati presso cedenti italiani, **facendosi quindi carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni verificabili durante il trasporto fino alla consegna nel territorio del Paese extra UE di destinazione.**

Pertanto, **ALFA acquista la disponibilità dei beni**, precedentemente acquistati presso fornitori italiani e destinati alla rivendita, nel territorio dello Stato italiano e, conseguentemente, **la cessione che intercorre tra il primo cedente italiano e ALFA rileva, ai fini dell'Iva come cessione di beni nazionale** (seguita da una cessione all'esportazione diretta tra ALFA e il cliente estero).

→ **Ancorché dalla contrattualistica risulti evidente che la destinazione dei beni sia la rivendita al cliente estero, l'operazione non può configurare una cessione all'esportazione triangolare ai sensi dell'art. 8, c. 1, lettera a)** in quanto non risulta integrato il requisito del «trasporto a cura e nome del cedente».

LA TRIANGOLARE NAZIONALE: TRASPORTO CURATO DA IT2 O DA CH

ADEMPIMENTI IN CAPO A IT2

- La **bolletta doganale** di esportazione è **intestata a IT2**
- IT2 emette **fattura non imponibile art. 8, c. 1, lett. a) o lett. b)**
- IT2 acquisisce la **prova di uscita dei beni** dall'UE attraverso la verifica della **chiusura dell'MRN sul sistema AIDA** dell'Agenzia delle Dogane
- **Esterometro**: facoltà per IT2 di trasmettere al Sdl un file xml con codice destinatario «XXXXXXX» e Natura N3.1

Adempimenti in capo a IT1

- **IT1** deve emettere **fattura elettronica assoggettata ad Iva** nei confronti di IT2 con l'aliquota propria del bene

LE CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO

LA FATTURA ELETTRONICA NELLE CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO (1/5)

ART. 71, DPR N. 633/1972

Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.

DECRETO DEL 21 GIUGNO 2021

Gli scambi commerciali di beni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal Decreto del 21 giugno 2021 **in vigore dal 1° ottobre 2021** (da tale data cessa di avere efficacia il precedente Decreto del 24 dicembre 1993).

→ **Dal 1° luglio 2022** le fatture sono emesse e accettate **in formato elettronico** utilizzando il Sistema di Interscambio – SdI (ad eccezione delle specifiche ipotesi escluse per legge).

LA FATTURA ELETTRONICA NELLE CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO (2/5)

Le **fatture elettroniche emesse** da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino **devono riportare**:

- il numero **identificativo del cessionario sammarinese** (5 cifre precedute dal codice SM);
- quale **codice destinatario** il codice **2R4GTO8** (Circolare dell'ufficio tributario di San Marino del 31 agosto 2021);
- quale **codice Natura** il codice **N3.3 «non imponibili – cessioni verso San Marino»**.

- Le fatture elettroniche sono trasmesse **dal Sdl all'ufficio tributario di San Marino**.
- **L'ufficio tributario di San Marino**, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, **convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito** del controllo **al competente ufficio dell'AE**.
- **Il cedente nazionale visualizza telematicamente l'esito** del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso i servizi di consultazione messi a disposizione dall'AE, già in uso nell'ambito della fattura elettronica

LA FATTURA ELETTRONICA NELLE CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO (3/5)

ESEMPIO: fattura vidimata

Documento n. [redacted] del 06/12/2021

Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file [redacted] (stato Sdi/file: **Consegnata**) posizione n.1 del 06/12/2021

Fattura consegnata il **06/12/2021**

Tipo documento: Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)

Stato: **Emessa**

Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

San Marino

Esito: **Fattura vidimata**
Data esito: **25/01/2022**

Fornitore		Cliente	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Codice fiscale: [redacted]	[redacted]	Codice paese: SM	[redacted]
Codice paese: IT	[redacted]	Partita IVA: [redacted]	[redacted]
Partita IVA: [redacted]	[redacted]	[redacted]	REPUBBLICA DI SAN MARINO - SM
Strada [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
[redacted]	0.00 %	0,00 €	non imponibili - cessioni verso S. Marino	
Totale: [redacted]		Totale: 0,00 €		

Identificativo file Sdi n. [redacted] del 06/12/2021

Sdi ha correttamente consegnato la fattura. Puoi visualizzare la fattura o salvare l'intero file della fattura.

Cliccando su "Visualizza file fattura" si può visualizzare la fattura (ad esclusione di eventuali allegati); cliccando su "Download file fattura", si può salvare il file della fattura (compresi eventuali allegati).

[Visualizza file fattura](#)

[Download file fattura](#)

Il file dei meta-dati contiene l'insieme dei campi che garantiscono l'integrità del file fattura, tra cui il codice hash ed altri elementi rappresentativi, quali ad esempio l'identificativo Sdi, la data ricezione, il cedente, il cessionario, il numero delle fatture contenute, etc..

[Download meta-dati](#)

LA FATTURA ELETTRONICA NELLE CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO (4/5)

Se **entro i quattro mesi successivi** all'emissione della fattura **l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità**, l'operatore economico italiano, **nei trenta giorni successivi** deve emettere **nota di variazione in aumento** (ai sensi dell'art. 26, c. 1) senza il pagamento di sanzioni e interessi.

→ Le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto, sono **non imponibili** ai sensi dell'art. 8 **a condizione che** l'ufficio tributario abbia convalidato la regolarità del documento.

Novità AE del 12 luglio 2023

Disponibile, sul portale “Fatture e Corrispettivi”, un nuovo **servizio per la consultazione massiva dei dati di sintesi, con anche gli esiti di validazione**, delle fatture elettroniche emesse e ricevute per il tramite dell'Ufficio tributario di San Marino.

LA FATTURA ELETTRONICA NELLE CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO (5/5)

SOPPRESSIONE OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEI MOD. INTRASTAT

Dal 1° ottobre 2021 è stato **soppresso** l'obbligo di indicare nei **modelli Intra-1 bis e Intra-1 ter** le informazioni relative alle cessioni di beni nei confronti di operatori economici della Repubblica di San Marino (avviso Agenzia Dogane del 16 dicembre 2021).

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Le compravendite di beni con la Repubblica di San Marino **si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione**, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato (ad eccezione delle vendite i cui effetti traslativi si producono in un momento successivo, nonché dei contratti estimatori).

Se **anteriamente** all'inizio del trasporto o della spedizione o indipendentemente da essi sia **emessa fattura**, o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione **si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla **data della fattura** o a **quella del pagamento**.

CESSIONI NEI CONFRONTI DI PRIVATI

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni sono **assoggettate ad Iva**.

ASPETTI DI NATURA DOGANALE: PUNTI DI ATTENZIONE E STRUMENTI OPERATIVI

IL CODICE EORI (1/2)

Il codice **EORI** è il **codice univoco** (in vigore dal 1° luglio 2009) che **consente** agli operatori **l'espletamento delle operazioni doganali** in ambito unionale.

Il codice EORI (*Economic Registration and Identification*) è un codice alfanumerico che ha lo scopo di registrare e identificare gli operatori economici e gli altri soggetti unionali che effettuano operazioni in dogana.

→ **In Italia** ai soggetti titolari di partita Iva **il codice EORI corrisponde alla stessa partita Iva, preceduto dal codice IT.**

IL CODICE EORI (2/2)

Nel sito della Commissione UE è possibile verificare la validità dei codici EORI rilasciati dalle Autorità nazionali e degli Stati UE:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp

The screenshot shows the 'Fiscalità e Unione Doganale' section of the European Commission website. It includes a search bar, a navigation menu with 'Aiuto', 'Cosa c'è di nuovo?', 'Informazioni', 'Domande frequenti', and 'Cassetta delle Lettere', and a breadcrumb trail: 'La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > EORI > Convalida del numero EORI'. A text box contains an announcement about the EORI validation interface and an important note regarding UK and AEO authorisations. Below this is the 'Convalida del numero EORI' section, which includes the date 'Data ultima importazione :06-05-2024' and a 'Retrieve EORI number validation' button. A form field labeled 'Numero EORI' contains the placeholder text 'Enter valid EORI number.' and a 'convalida' button. A large green arrow points to the 'convalida' button.

Commissione europea Italiano Search

Fiscalità e Unione Doganale

Aiuto Cosa c'è di nuovo? Informazioni Domande frequenti Cassetta delle Lettere

La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > EORI > Convalida del numero EORI

EORI validation open interface is now available [here](#).

Important note: Following the UK withdrawal from the EU, from the 1st of January 2021, the EORI numbers, and AEO authorisations, of UK (starting with the "GB" code) are not consultable anymore on the European Commission EOS online database. Only the EORI/AEO numbers of Northern Ireland (starting with the "XI" code), as foreseen by the Northern Ireland Protocol, are available for query.

Registered exporters in Madagascar, Ivory Coast and Zimbabwe are using their REX number for their preferential exports to the EU under the Economic Partnership Agreement (EPA). There is currently a limitation in the "REX number validation" interface below that it does not indicate if the REX registrations for those 3 countries are valid in the context of the EPA. Nevertheless, if a REX registration in any of these 3 countries is valid for either the GSP scheme of Norway or of Switzerland, one should consider that the REX registration is also valid in the context of the EPA with the EU. This is because a REX registration, once revoked, is considered revoked for all legal contexts, and vice-versa. The "REX number validation" interface will be enhanced in the future to show the validity of the registrations in the context of EU EPAs/FTAs.

Convalida del numero EORI

Data ultima importazione :06-05-2024

Retrieve EORI number validation

Si può lanciare la richiesta di convalida inserendo il numero EORI e cliccando su "convalida"

Numero EORI **convalida**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (1/9)

LA STRUTTURA DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Prime 2 cifre	CAPITOLO
Prime 4 cifre	VOCE DOGANALE (VD)
Prime 6 cifre	SISTEMA ARMONIZZATO (SA)
8 cifre	NOMENCLATURA COMBINATA (NC)
10 cifre	TARIC

Il Sistema Armonizzato (SA), definito anche Harmonized System (HS), è aggiornato dalla WCO (World Customs Organization) ogni cinque anni (ultimo aggiornamento 2022).

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (2/9)

LA NOMENCLATURA COMBINATA PER L'ANNO 2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 del 26 settembre 2023

Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune delle merci per l'anno 2024 (in Gazzetta Ufficiale UE serie L del 31 ottobre 2023):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2364&qid=1715008551503>



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2023/2364

31.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2364 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2023

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (3/9)

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA NC – REG. UE 2023/2364

GU L del 31.10.2023

IT

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato;
- b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o composti è effettuata seguendo i

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (4/9)

NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL'UNIONE EUROPEA

<https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2023-061-664320>

02019XC0329(02) — IT — 15.11.2023 — 009.001 — 1

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL'UNIONE EUROPEA (2019/C 119/01)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾

(GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1)

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (5/9)

BANCA DATI DELLE ITV: MOTORE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE UE

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ehti/ehti_consultation.jsp?Lang=it

The screenshot shows the 'Commissione europea' website with a search bar and navigation menu. The search bar contains the text 'IT Italiano' and a 'Search' button. The navigation menu includes 'Fiscalità e Unione Doganale', 'Aiuto', 'Cosa c'e' di nuovo?', 'Informazioni', 'Domande frequenti', and 'Cassetta delle Lettere'. The breadcrumb trail reads: 'La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > Informazioni Tariffarie Vincolanti Europee > Consultazione dellITV'. The main heading is 'Consultazione dellITV' with a date 'Ultimo aggiornamento: 12-05-2021' and 'Get latest publication : 12-05-2021'. Below this is a search form with the following fields:

La ricerca puo' essere effettuata selezionando un paese specifico, un riferimento ITV, una data di validità, una parola chiave, un codice della nomenclatura o una descrizione

Paese che ha fornito IITV:

Riferimento ITV:

Data inizio validità: al

Data scadenza validità: al

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (6/9)

DOCUMENTAZIONE SITO AGENZIA DOGANE MONOPOLI (ADM)

<https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2023-061-664320>

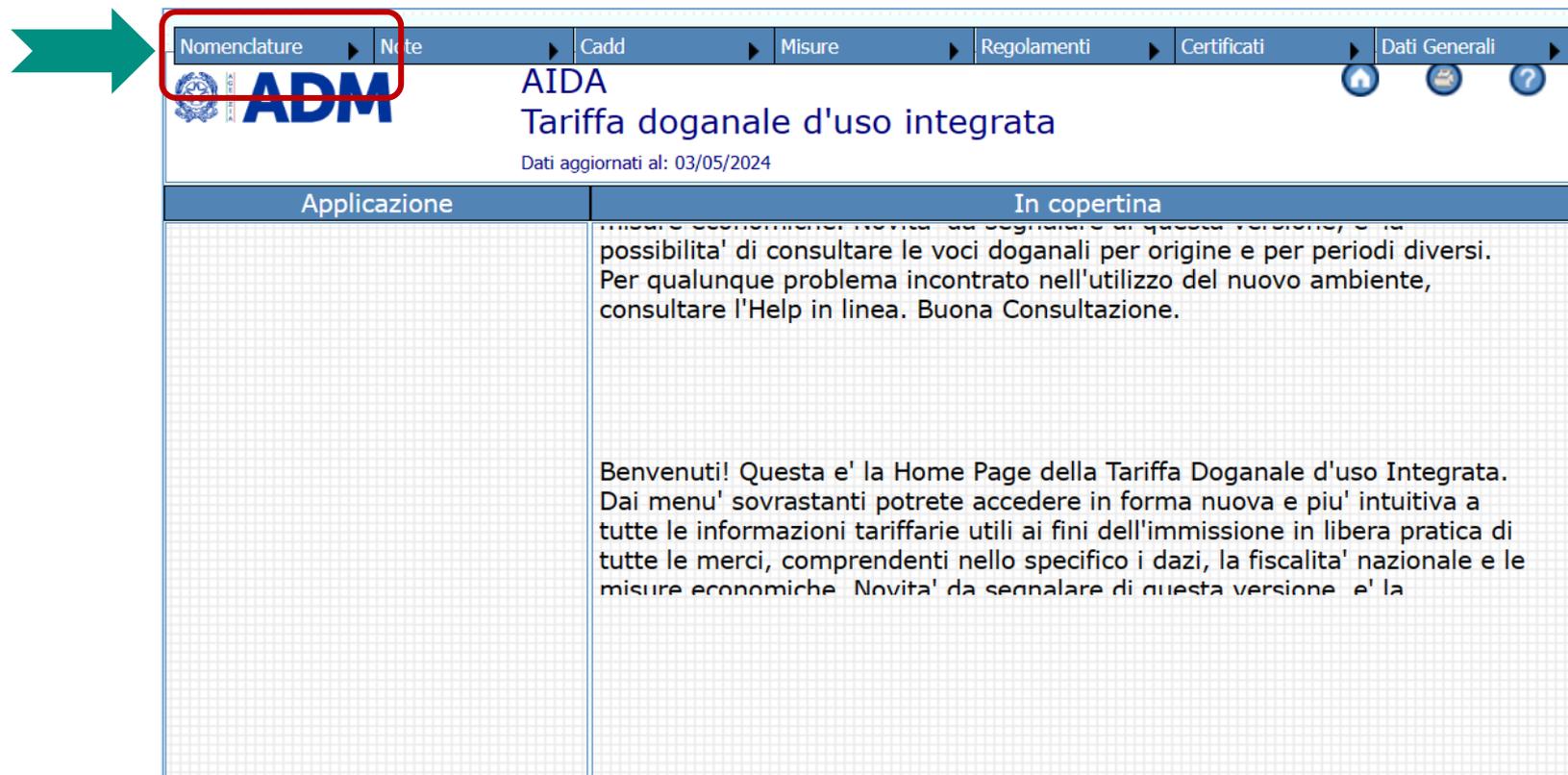
The screenshot displays the website of the Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). The header includes the ADM logo and the text "AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI". The main navigation menu contains: "Chi siamo", "L'attività", "Pubblicazioni ed Eventi", "Servizi digitali", "Laboratori chimici", "Oltre Frontiera", and "Ager". The left sidebar menu is expanded to "TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI", with sub-items for "TAR: comunicazioni relative alla Tariffa" and a list of months from "Novembre 2023" to "Giugno 2023". The main content area shows the breadcrumb "Home / Dogane / Tariffa e classificazione delle merci / TAR: comunicazioni relative alla Tariffa / Novemb" and the specific tariff code "TAR-2023-061-664320". Below this, a list of documents is provided, each with a PDF icon and a link:

- [TAR-2023-061-664320 - pdf](#)
- [Codici NC 2023 eliminati nella NC 2024 - pdf](#)
- [Nuovi codici NC 2024 - pdf](#)
- [Trasposizione codici NC 2023-2024 - pdf](#)
- [Trasposizione codici NC 2024-2023 - pdf](#)

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (7/9)

TARIFFA DOGANALE D'USO INTEGRATA – SITO ADM

<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>



The screenshot shows the ADM website interface. A green arrow points to the 'Nomenclature' menu item, which is highlighted with a red box. The page title is 'AIDA Tariffa doganale d'uso integrata' and the date is '03/05/2024'. The main content area is a table with two columns: 'Applicazione' and 'In copertina'.

Applicazione	In copertina
	<p>... misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p> <p>Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione e' la</p>

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (8/9)

**ESEMPIO: Valvole per termosifoni di impianti centralizzati
Valvole termostatiche 8481 8031**



8481 80	- altri apparecchi
	-- Oggetti di rubinetteria e valvole per lavelli, lavabi, bidet, cisterne per acqua, vasche da bagno e articoli simili
8481 8011	--- Valvole miscelatrici
8481 8011 10	---- destinati a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8011 90	---- altri
8481 8019	--- altre
8481 8019 10	---- destinata a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8019 90	---- altra
	-- Valvole per termosifoni di impianti centralizzati
8481 8031 00	--- Valvole termostatiche
8481 8039 00	--- altre
8481 8040	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria
8481 8040 10	--- destinate a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8040 90	--- altre
	-- altri
	--- Valvole di regolazione
8481 8051 00	---- di temperatura
8481 8059	---- altre
8481 8059 10	----- Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del carburante



LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (9/9)

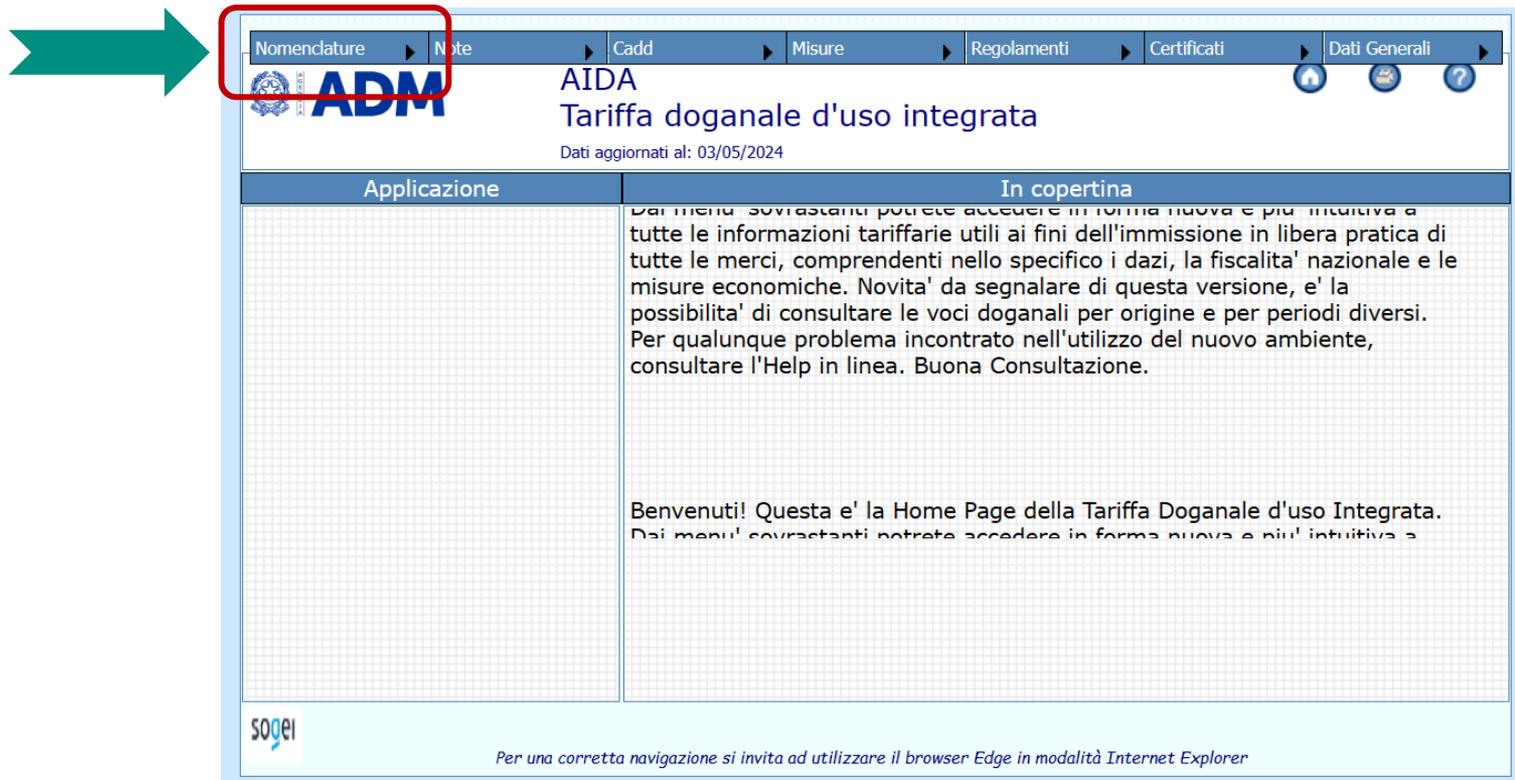
VALVOLE TERMOSTATICHE 8481 8031 - STRUTTRA

Prime 2 cifre	84	CAPITOLO
Prime 4 cifre	8481	VOCE DOGANALE (VD)
Prime 6 cifre	848180	SISTEMA ARMONIZZATO (SA)
8 cifre	84818031	NOMENCLATURA COMBINATA (NC)
10 cifre	84818031 00	TARIC

IMPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO IN INGRESSO IN IT/UE (1/5)

SITO ADM TARIFFA DOGANALE D'USO INTEGRATA

<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>



The screenshot shows the ADM website interface. A green arrow points to the 'Nomenclature' menu item in the top navigation bar. The page title is 'AIDA Tariffa doganale d'uso integrata' and the data is updated as of 03/05/2024. The main content area is divided into two columns: 'Applicazione' and 'In copertina'. The 'In copertina' section contains a welcome message and information about the new tariff system.

Applicazione	In copertina
	<p>Dal menu sovrastante potrete accedere in forma nuova e più intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalità nazionale e le misure economiche. Novità da segnalare di questa versione, è la possibilità di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p> <p>Benvenuti! Questa è la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dal menu sovrastante potrete accedere in forma nuova e più intuitiva a</p>

Per una corretta navigazione si invita ad utilizzare il browser Edge in modalità Internet Explorer

IMPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO IN INGRESSO IN IT/UE (2/5)

ESEMPIO: importazioni da Cina di viti autofilettanti di acciaio inossidabile (7318 1410 90)



Codice	
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiodi, ghisa, ferro o acciaio
	- Articoli filettati
<u>7318 1100 00</u>	-- Tirafondi
7318 12	-- altre viti per legno
<u>7318 1210</u>	--- di acciaio inossidabile
<u>7318 1210 10</u>	---- destinate a taluni tipi di veicoli aerei
<u>7318 1210 90</u>	---- altre
<u>7318 1290</u>	--- altre
<u>7318 1290 10</u>	---- destinate a taluni tipi di veicoli aerei
<u>7318 1290 90</u>	---- altre
<u>7318 1300</u>	-- Ganci a vite e viti ad occhio
<u>7318 1300 10</u>	--- destinati a taluni tipi di veicoli aerei
<u>7318 1300 90</u>	--- altri
7318 14	-- Viti autofilettanti
<u>7318 1410</u>	--- di acciaio inossidabile
<u>7318 1410 10</u>	---- destinate a taluni tipi di veicoli aerei
<u>7318 1410 90</u>	---- altre



IMPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO IN INGRESSO IN IT/UE (3/5)

ESEMPIO: importazioni da Cina di viti autofilettanti di acciaio inossidabile (7318 1410 90)



The screenshot displays the ADM AIDA system interface for the integrated tariff (Tariffa doganale d'uso integrata). The page title is "AIDA Tariffa doganale d'uso integrata" with data updated on 03/05/2024. The breadcrumb trail is "home > consultazione > nomenclature taric - indice taric > nomenclature taric - visualizza". The main content area is titled "Nomenclatura TARIC" and shows details for the code "73181410 90". The details include: "Inizio validità: 01/07/2017", "Fine validità: 31/12/9999", and "Numero trattini: 04". A sidebar on the left contains links for "Note Associate", "Codici predecessori", "Codici successivi", and "Misure Importazione", which is highlighted with a red box and a green arrow. Below the details is a text area containing "--- altre". At the bottom, there are buttons for "Chiudi" and "Indietro".

ADM AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 03/05/2024

home > consultazione > nomenclature taric - indice taric > nomenclature taric - visualizza

Nomenclatura TARIC

▶ Note Associate Codice: 73181410 90
▶ Codici predecessori
▶ Codici successivi Inizio validità: 01/07/2017
▶ Misure Importazione Fine validità: 31/12/9999
Numero trattini: 04

--- altre

Chiudi Indietro

IMPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO IN INGRESSO IN IT/UE (4/5)

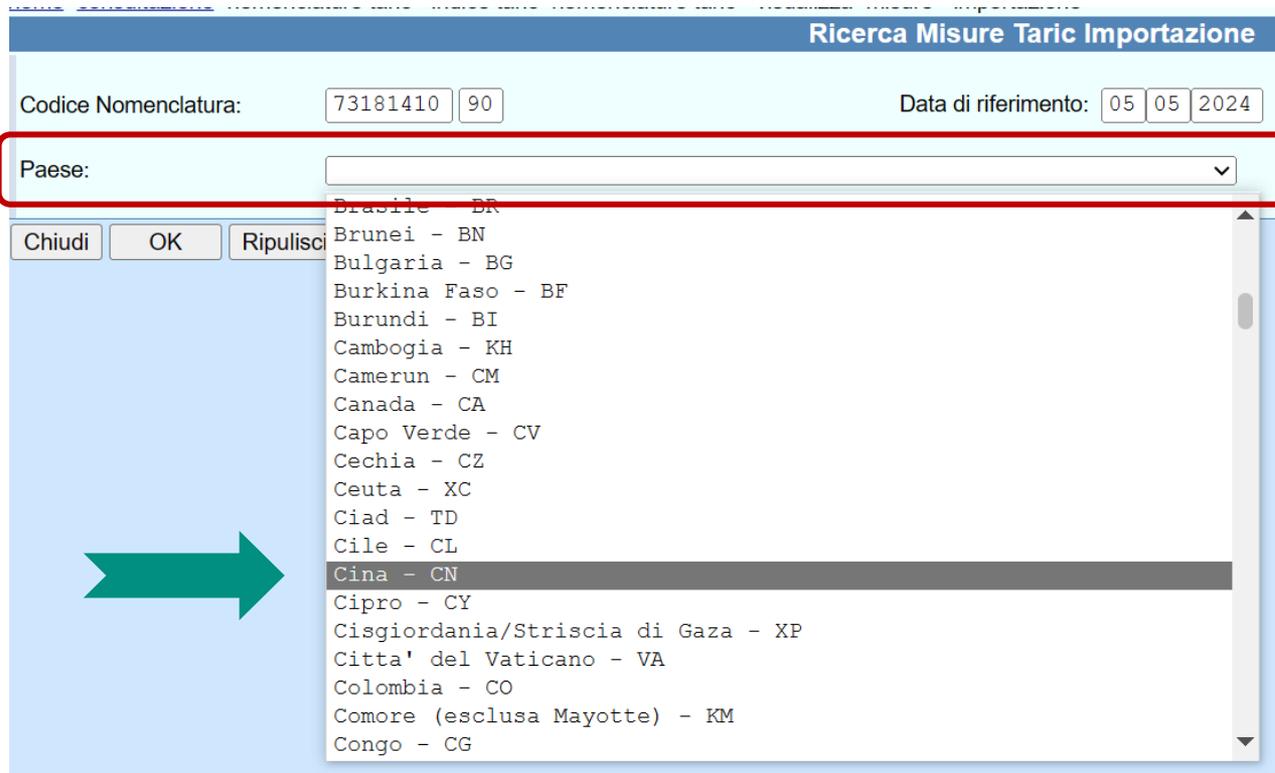
ESEMPIO: importazioni da Cina di viti autofilettanti di acciaio inossidabile (7318 1410 90)

Ricerca Misure Taric Importazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese:

- Brasile - BR
- Brunei - BN
- Bulgaria - BG
- Burkina Faso - BF
- Burundi - BI
- Cambogia - KH
- Camerun - CM
- Canada - CA
- Capo Verde - CV
- Cechia - CZ
- Ceuta - XC
- Ciad - TD
- Cile - CL
- Cina - CN**
- Cipro - CY
- Cisgiordania/Striscia di Gaza - XP
- Citta' del Vaticano - VA
- Colombia - CO
- Comore (esclusa Mayotte) - KM
- Congo - CG



IMPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO IN INGRESSO IN IT/UE (5/5)

ESEMPIO: importazioni da Cina di viti autofilettanti di acciaio inossidabile (7318 1410 90)

 **ADM** AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 03/05/2024

home>consultazione>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione

Elenco Misure Taric Importazione al 05/05/2024

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
73181410	90	altre	CN

Importazione

▶ Dazio paesi terzi (ERGA OMNES) : 3.7	Regolamento: 4R 2261/98
▶ Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (ERGA OMNES) : 0 Certificato	Regolamento: 1R 2658/87 Note: EU003 TM510
▶ Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (ERGA OMNES) : 0 Certificato	Regolamento: 1R 1517/18 Note: CD333

Restrizioni

Controllo all'importazione (ALLTC) : Condizioni	Regolamento: 1R 0833/14 Note: CD864
Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (ALLTC) :	Regolamento: 1R 0956/23 Note: TM967

Nazionali

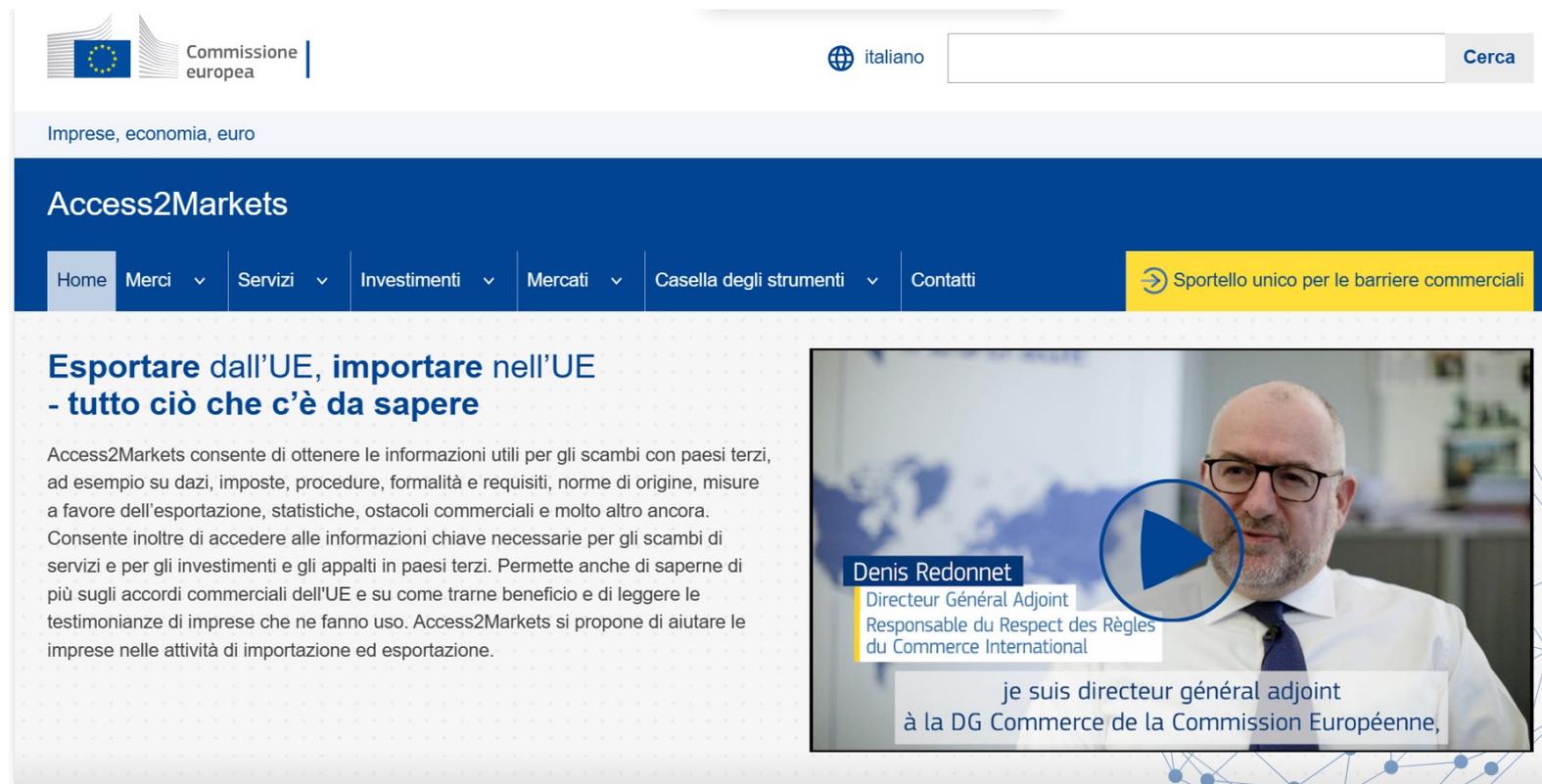
Imposta Valore Aggiunto (ERGA OMNES) : 22	Regolamento: 1 063300/1972
Imposta Valore Aggiunto (ERGA OMNES) : 4	Regolamento: 1.063300/1972 Cadd: Q056

Chiudi Indietro << >>

EXPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO NEL PAESE TERZO (1/5)

ACCESS2MARKETS – Sito della Commissione UE

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>



Commissione europea

italiano Cerca

Imprese, economia, euro

Access2Markets

Home Mercati ▼ Servizi ▼ Investimenti ▼ Mercati ▼ Casella degli strumenti ▼ Contatti

Sportello unico per le barriere commerciali

Esportare dall'UE, importare nell'UE - tutto ciò che c'è da sapere

Access2Markets consente di ottenere le informazioni utili per gli scambi con paesi terzi, ad esempio su dazi, imposte, procedure, formalità e requisiti, norme di origine, misure a favore dell'esportazione, statistiche, ostacoli commerciali e molto altro ancora. Consente inoltre di accedere alle informazioni chiave necessarie per gli scambi di servizi e per gli investimenti e gli appalti in paesi terzi. Permette anche di saperne di più sugli accordi commerciali dell'UE e su come trarne beneficio e di leggere le testimonianze di imprese che ne fanno uso. Access2Markets si propone di aiutare le imprese nelle attività di importazione ed esportazione.

Denis Redonnet
Directeur Général Adjoint
Responsable du Respect des Règles
du Commerce International

je suis directeur général adjoint
à la DG Commerce de la Commission Européenne,

EXPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO NEL PAESE TERZO (2/5)

ACCESS2MARKETS – Sito della Commissione UE

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>

My Trade Assistant

 **Merci + ROSA** 

 **Servizi e investimenti** 

 **Appalti** 

 **Restrizioni imposte dalla Russia / Bielorussia** 

Compresa **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment  [Come utilizzare il modulo](#)  **Clausola di esclusione della responsabilità** 

Nome del prodotto o codice SA

Paese di origine *

Paese di destinazione *

Cerca 

* campo obbligatorio

EXPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO NEL PAESE TERZO (3/5)

ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito



Access2Markets

Home | Mercì | Servizi | Investimenti | Mercati | Casella degli strumenti | Contatti

Sportello unico per le barriere commerciali

My Trade Assistant
Merci + ROSA (Strumento di autovalutazione delle regole di origine)

[Come utilizzare il modulo](#) | Clausola di esclusione della responsabilità

Nome del prodotto o codice SA	Paese di origine	Paese di destinazione	
848180	Italia	Regno Unito	Cerca >

Cerca prodotto

Per i criteri di ricerca è stata identificata una corrispondenza con un codice del sistema armonizzato. Continuate a navigare nel ramo proposto dell'"Elenco delle merci" e selezionate il prodotto.



Sfoggia
elenco delle merci

EXPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO NEL PAESE TERZO (4/5)

**ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito**

 Sfoglia nell'elenco completo delle merci

○ Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof	84		
○ Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves	84	81	
○ Pressure-reducing valves	84	81	10
○ Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions	84	81	20
○ Check (non-return) valves	84	81	30
○ Safety or relief valves	84	81	40
○ Other appliances	84	81	80
○ + Taps, cocks and valves for sinks, washbasins, bidets, water cisterns, baths and similar fixtures			
○ - Central heating radiator valves			
○ ● Thermostatic valves	84	81	80 31
○ ● Other	84	81	80 39
○ + Valves for pneumatic tyres and inner tubes	84	81	80 40
○ + Other			

EXPORT – VERIFICA MISURA DEL DAZIO NEL PAESE TERZO (5/5)

ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito



Esportazioni extra UE

Risultati per codice di prodotto 8481.80.31 da Italia a Regno Unito

Tariffe

Dazi in una rubrica

Norme di origine ▼

Lo strumento di autovalutazione delle norme di origine (ROSA)

Documentazione e verifica dell'origine

Norme di origine per altri accordi

Imposte

Procedure e formalità ▼

Ostacoli commerciali

...

Tariffe

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2024

MFN **Dazio della nazione più favorita** **2%**

Tariffa applicabile a 234 paesi e territori

EU **Aliquota preferenziale dell'UE** **0%**

Tariffa applicabile a 27 paesi e territori



Note

ORIGINE PREFERENZIALE UE – VERIFICA DELLA REGOLA (1/4)

ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito



Esportazioni extra UE

Risultati per codice di prodotto 8481.80.31 da Italia a Regno Unito

Tariffe

Dazi in una rubrica

Norme di origine 

Lo strumento di autovalutazione delle norme di origine (ROSA)

Documentazione e verifica dell'origine

Norme di origine per altri accordi

Imposte

Procedure e formalità 

Ostacoli commerciali

Tariffe

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2024

MFN **Dazio della nazione più favorita** **2%**

Tariffa applicabile a 234 paesi e territori

EU **Aliquota preferenziale dell'UE** **0%**

Tariffa applicabile a 27 paesi e territori



Note

ORIGINE PREFERENZIALE UE – VERIFICA DELLA REGOLA (2/4)

ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito

 **Esportazioni extra UE**

Risultati per codice di prodotto 8481.80.31 da Italia a Regno Unito

Tariffe

Dazi in una rubrica

Norme di origine 

Lo strumento di autovalutazione delle norme di origine (ROSA)

Documentazione e verifica dell'origine

Norme di origine per altri accordi

Imposte

Procedure e formalità 

Ostacoli commerciali

Statistiche sui flussi commerciali

Come leggere i risultati

Lo strumento di autovalutazione delle norme di origine (ROSA)

ultimo aggiornamento:



ROSA
Rules of origin self-assessment tool

Questo strumento interattivo consente di verificare l'origine dei prodotti e quindi se possono beneficiare degli accordi commerciali dell'UE (traduzione in corso, ALS con Giappone, Regno Unito, Canada, paesi paneuromediterranei vicini e SPG disponibili in tutte le lingue dell'UE).

[Clicca qui per accedere a ROSA >](#)

ORIGINE PREFERENZIALE UE – VERIFICA DELLA REGOLA (3/4)

ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031) in Regno Unito



Poiché Lei ha indicato che il prodotto è stato fabbricato utilizzando materiali non originari, il prodotto deve soddisfare almeno una delle seguenti norme specifiche per prodotto per essere considerato originario dell'UE. È sufficiente rispettare una sola delle norme alternative specifiche per prodotto.

(!) Le norme specifiche per prodotto si basano sul sistema armonizzato, quale modificato il 1° gennaio 2017 (SA 2017).

Selezionare una regola specifica per prodotto che il tuo prodotto soddisfa:

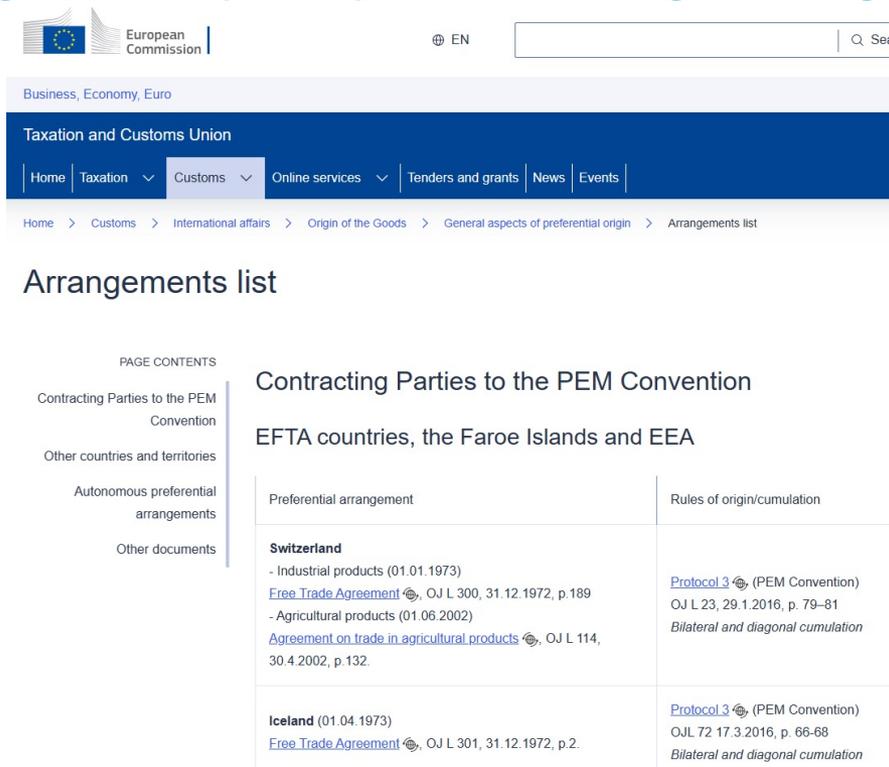
CTSH;	<input type="radio"/>	Regola spiegata
MaxNOM 50 % (EXW).	<input type="radio"/>	Regola spiegata
Nulla di quanto sopra si applica al mio prodotto	<input type="radio"/>	



ORIGINE PREFERENZIALE UE – VERIFICA DELLA REGOLA (4/4)

ELENCO PAESI ACCORDISTI – COMMISSIONE UE

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en



The screenshot shows the European Commission website interface. At the top, there is the European Commission logo and a search bar. Below the logo, the navigation menu includes 'Business, Economy, Euro', 'Taxation and Customs Union', and a sub-menu with 'Home', 'Taxation', 'Customs', 'Online services', 'Tenders and grants', 'News', and 'Events'. The breadcrumb trail reads: Home > Customs > International affairs > Origin of the Goods > General aspects of preferential origin > Arrangements list.

Arrangements list

PAGE CONTENTS

- Contracting Parties to the PEM Convention
- Other countries and territories
- Autonomous preferential arrangements
- Other documents

Contracting Parties to the PEM Convention

EFTA countries, the Faroe Islands and EEA

Preferential arrangement	Rules of origin/cumulation
<p>Switzerland</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industrial products (01.01.1973) Free Trade Agreement , OJ L 300, 31.12.1972, p. 189 - Agricultural products (01.06.2002) Agreement on trade in agricultural products , OJ L 114, 30.4.2002, p. 132. 	<p>Protocol 3 , (PEM Convention) OJ L 23, 29.1.2016, p. 79–81 <i>Bilateral and diagonal cumulation</i></p>
<p>Iceland (01.04.1973) Free Trade Agreement , OJ L 301, 31.12.1972, p. 2.</p>	<p>Protocol 3 , (PEM Convention) OJ L 72 17.3.2016, p. 66-68 <i>Bilateral and diagonal cumulation</i></p>

ORIGINE NON PREFERENZIALE / ORIGINE PREFERENZIALE

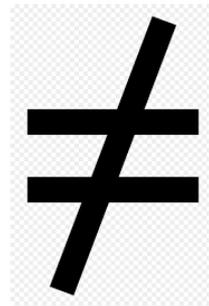
ORIGINE NON PREFERENZIALE

Art. 59 e seguenti
Reg. UE n. 952/2013

Art. 31 e seguenti
Reg. UE 2015/2446

Allegato 22-01
Reg. UE 2015/2446

Nota Agenzia Dogane
Prot. 70339 del 16 luglio 2018



ORIGINE PREFERENZIALE UE

Art. 64 e seguenti
Reg. UE n. 952/2013

Art. 37
Reg. UE 2015/2446

Artt. 60 e seguenti
Reg. UE 2015/2447

Allegati 22-15 e seguenti
Reg. UE 2015/2447

→ **ORIGINE non vuol dire PROVENIENZA**

ORIGINE NON PREFERENZIALE (1/2)

ARTICOLO 60 REG. UE 952/2013 (CDU – CODICE DOGANALE DELL'UNIONE)

ACQUISIZIONE DELL'ORIGINE

1. Le **merci interamente ottenute** in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le **merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi** o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata **presso un'impresa attrezzata a tale scopo**, che si sia conclusa con la **fabbricazione di un prodotto nuovo** o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

ORIGINE NON PREFERENZIALE (2/2)

CERTIFICATO DI ORIGINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I certificati di origine sono documenti che attestano il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci, oppure il luogo in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito.

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (1/8)

REGOLAMENTO (UE) 2021/821 IN VIGORE DAL 9 SETTEMBRE 2021
Aggiornato da ultimo con il Regolamento Delegato (UE) 2023/2616 del 15 settembre 2023



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

15.12

2023/2616

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2616 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (2/8)

Regime unionale di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cosiddetto "**Dual Use**").

Per prodotti a duplice uso si intendono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un **utilizzo sia civile sia militare** e comprendono i prodotti che possono essere **impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche** o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella **fabbricazione di armi nucleari** o di altri **ordigni esplosivi nucleari**.

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (3/8)

L'esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I al Regolamento UE n. 2021/821 è **subordinata ad autorizzazione** (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - **MAECI**); allo stesso modo, può essere subordinata ad autorizzazione **anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell'allegato I**, in particolare nel caso in cui l'esportatore sia stato informato che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte ad un uso collegato alle armi chimiche, biologiche o nucleari o a scopi militari.

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (3/8)

SITO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAECI)

<https://www.esteri.it/it/diplomazia-economica-e-politica-commerciale/uama/>



The screenshot shows the top navigation bar of the MAECI website with links for 'La Farnesina', 'Il Ministro', 'Opportunità', 'Amministrazione trasparente', and 'Sala Stampa'. The main content area is titled 'Materiali d'Armamento e DUAL USE' and contains two numbered paragraphs. A sidebar on the right, titled 'NAVIGA NELLA SEZIONE', lists 'Diplomazia Economica', 'Materiali d'Armamento e DUAL USE' (highlighted), and 'Trade facilitation'. At the bottom right of the page, there are two circular icons: a speech bubble and an upward arrow.

Materiali d'Armamento e DUAL USE

1. Il controllo dell'esportazione ed importazione di materiali d'armamento e' disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990, n.185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

La normativa e' stata modificata dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105 per consentire il recepimento della "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/43/CE del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' dei prodotti per la difesa".

La L.185/90 e ss.mm. e' stata quindi integrata dal Regolamento di attuazione – D.M. 7 gennaio 2013, n.19.

Nel 2012 e' stata istituita l'Autorita' nazionale – UAMA (Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), chiamata a garantire l'applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea ed internazionale

2. Le operazioni oggetto della Legge devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Esse vengono pertanto autorizzate nell'ambito delle direttive di Governo e Parlamento.

NAVIGA NELLA SEZIONE

- Diplomazia Economica
- Materiali d'Armamento e DUAL USE**
- Trade facilitation

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (4/8)

**ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito**

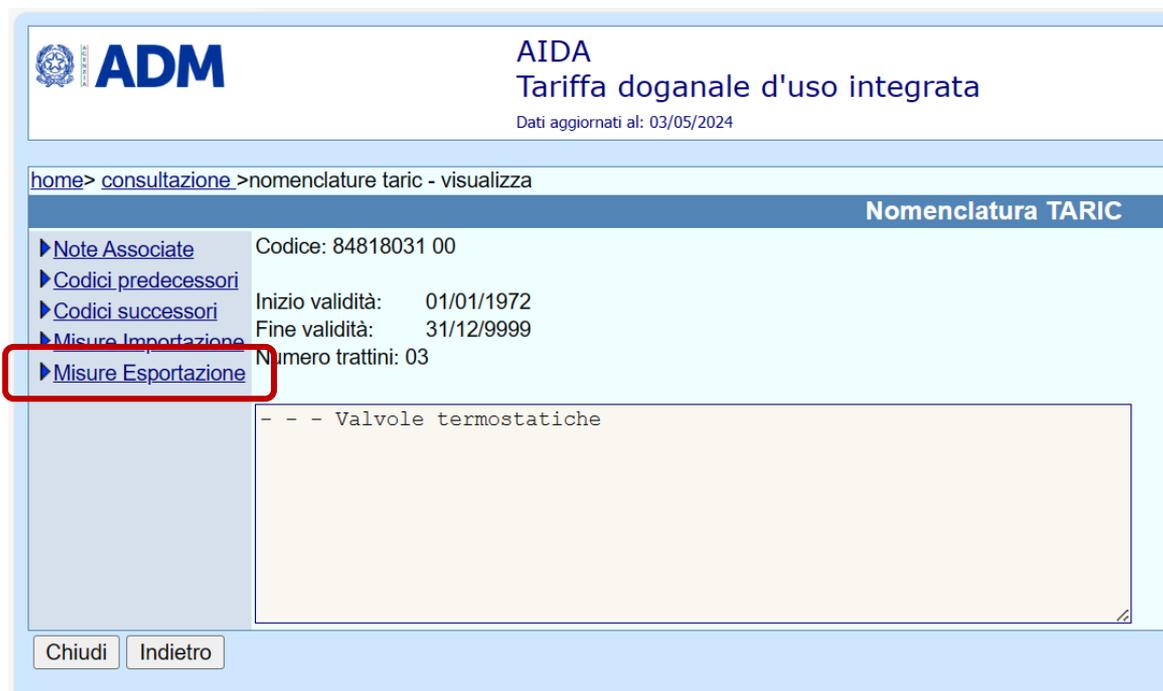
<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>



The screenshot shows the AIDA web interface. The top navigation bar includes: Nomenclature, Note, Cadd, Misure, Regolamenti, Certificati, and Dati Generali. The 'Taric' menu is expanded, showing options: Visualizza, Indice Taric, Ricerca per parole, Per Nota Comunitaria, and Per Nota Nazionale. A green arrow points to the 'Visualizza' option. The main content area is titled 'In copertina' and contains a welcome message: 'Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.'

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (5/8)

**ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito**



The screenshot displays the ADM AIDA Tariff system interface. The header shows the ADM logo and the text "AIDA Tariffa doganale d'uso integrata" with "Dati aggiornati al: 03/05/2024". The breadcrumb trail is "home > consultazione > nomenclature taric - visualizza". The main content area is titled "Nomenclatura TARIC" and shows details for the code "84818031 00". A red box highlights the "Misure Esportazione" link in the left sidebar, with a green arrow pointing to it. The main content area displays the following information:

▶ Note Associate	Codice: 84818031 00
▶ Codici predecessori	
▶ Codici successivi	Inizio validità: 01/01/1972
▶ Misure Importazione	Fine validità: 31/12/9999
▶ Misure Esportazione	Numero trattini: 03

Below the table, the text "Valvole termostatiche" is displayed in a large, light-colored box.

At the bottom of the interface, there are two buttons: "Chiudi" and "Indietro".

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (6/8)

**ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito**



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 03/05/2024

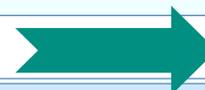
home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 06/05/2024

Nomenclatura	Taric	Descrizione
84818031	00	Valvole termostatiche

Restrizioni

Autorizzazione all'esportazione (Dual use) ([ALLTC](#)) : [Condizioni](#)



Regolamento: [4R 2616/23](#)
Note: [CD464](#) [DU405](#)

Chiudi Indietro

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (7/8)

**ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031)
in Regno Unito**

ADM AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 03/05/2024

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota Comunitaria

Codice Nota: DU405

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006
Bene 0B001b che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

DUAL USE: POTENZIALI RESTRIZIONI IN EXPORT (8/8)

ESEMPIO: esportazione valvole termostatiche (8481 8031) in Regno Unito

0B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

0B001 Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" o di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o predisposti, come segue:

- a. impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" o di "materie fissili speciali", come segue:
1. impianti di separazione con centrifuga a gas;
 2. impianti di separazione per diffusione gassosa;
 3. impianti di separazione aerodinamica;
 4. impianti di separazione a scambio chimico;
 5. impianti di separazione a scambio ionico;
 6. impianti di separazione isotopica a "laser" di vapore atomico molecolare;
 7. impianti di separazione isotopica molecolare a "laser";
 8. impianti di separazione a plasma;

0. impianti di separazione elettromagnetica;

- b. centrifughe a gas e loro assiemi e componenti, appositamente progettati o predisposti per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue:

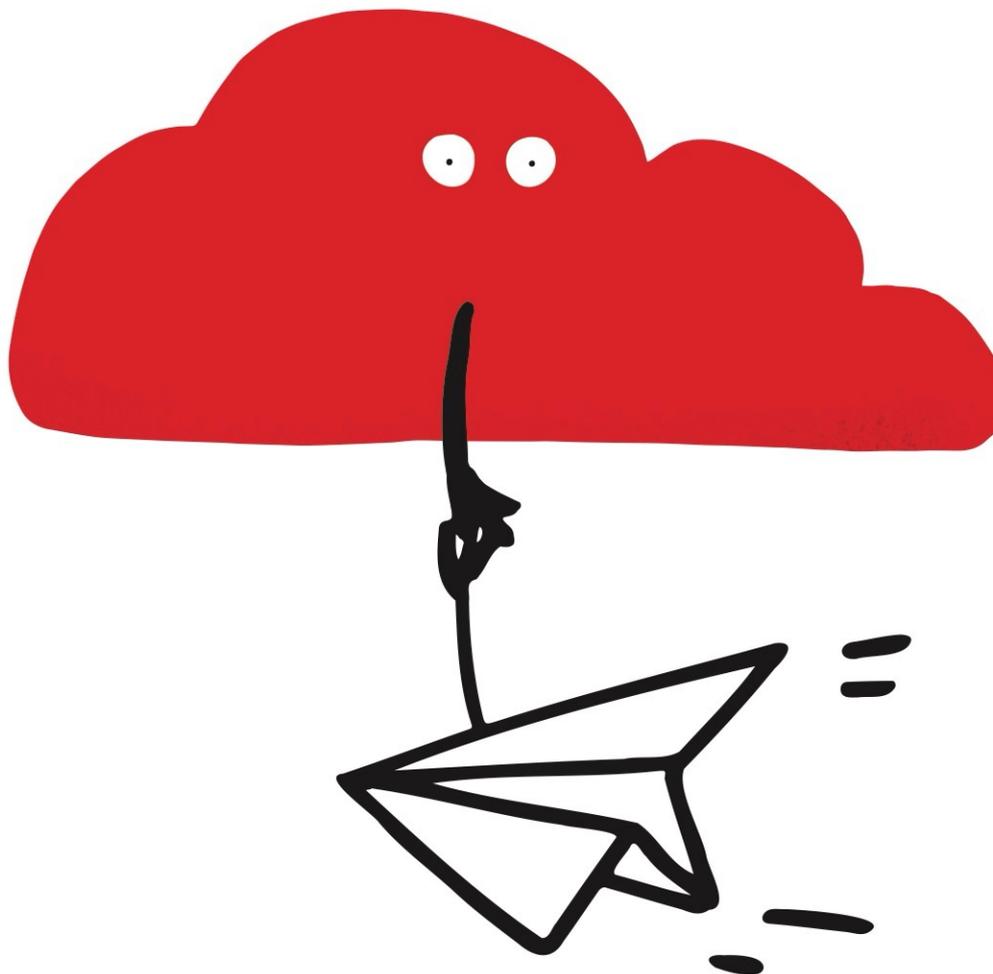
Nota tecnica:

In 0B001.b. si intende per "materiale ad alto rapporto resistenza/densità" uno qualsiasi dei materiali seguenti:

1. acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 1,95 GPa;
 2. leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 0,46 GPa; o
 3. "materiali fibrosi o filamentosi" aventi "modulo specifico" superiore a $3,18 \times 10^6$ m e "carico di rottura specifico" superiore a $7,62 \times 10^4$ m.
1. centrifughe a gas;
 2. assiemi completi a rotore;

**Il futuro è digitale.
Con PROFIS®
arriva prima.**

Vi portiamo nel futuro della gestione dei servizi contabili e fiscali con **PROFIS®**, il software innovativo integrato da servizi digitali e piattaforme condivise su **SPORTELLO CLOUD®**. Gli aggiornamenti sono veloci, la rete di assistenza tempestiva. Concentratevi sul vostro business, risparmiate tempo: con **PROFIS®** il futuro arriva prima.



sistemi.com

 **sistemi**[®]
PROFESSIONE INFORMATICA